



**COMUNE DI ACQUI TERME**  
Provincia di Alessandria

## **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA**

(In attuazione del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285 del 10.09.1990, come modificato dalle Circolari del Ministero della Sanità n. 24/93 e n. 10/98)

---

**Approvato con delibera n. 17 del 12/03/2018**  
**Modificato con delibera n. 24 del 14/04/2022**

*INDICE*

**TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE**

**CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE**

*Normativa nazionale e Regionale*

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Competenze

Art. 3 Responsabilità

Art. 4 Presunzione di legittimazione

Art. 5 Autorizzazioni dello Stato civile

Art. 6 Atti a disposizione del pubblico

**CAPO II - GRATUITÀ ED ONEROSITÀ DEI SERVIZI**

Art. 7 Servizi funebri e necroscopici gratuiti e a pagamento

**Art. 8 Indigenza - requisiti per il funerale gratuito – trasporto e recupero a carico del comune**

**TITOLO II – POLIZIA MORTUARIA**

**CAPO I - ADEMPIMENTI OBBLIGATORI E TRATTAMENTI CONSENTITI**

Art. 9 Adempimenti conseguenti il decesso

Art. 10 Trattamenti consentiti e osservazione delle salme

Art. 11 Riscontro diagnostico

Art. 12 Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

**CAPO II - AUTORIZZAZIONI**

Art. 13 Autorizzazioni di operazioni cimiteriali e di cremazione

Art. 14 Autorizzazioni al trasporto funebre

**TITOLO III – ATTIVITA' NECROSCOPICA**

**CAPO I - TRASPORTI FUNEBRI OBBLIGATORI, OBITORI E DEPOSITI DI OSSERVAZIONE**

Art. 15 Impianti cimiteriali obbligatori

Art. 16 Deposito di osservazione - obitorio

Art. 17 Sala autopsie

Art. 18 Celle frigorifere

Art. 19 Camera mortuaria

Art. 20 Ossario comune

Art. 21 Cinerario comune

**TITOLO IV – ATTIVITA' FUNEBRE**

**CAPO I - FERETRI**

Art. 22 Deposizione della salma nella Cassa

Art. 23 Verifica e chiusura dei feretri

Art. 24 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

Art. 25 Piastrina di riconoscimento

**CAPO II - ATTIVITA' FUNEBRE**

Art. 26 Principi generali dell'attività funebre

Art. 27 Divieto di intermediazione nell'attività funebre

Art. 28 Correttezza professionale e commerciale dell'impresa

Art. 29 Esercizio dell'attività d'impresa

Art. 30 Regime del trattamento del personale dell'impresa

Art. 31 Vigilanza del Comune

**CAPO III TRASPORTI FUNEBRI**

- Art. 32 Trasporto funebre  
Art. 33 Modalità del trasporto e percorso  
Art. 34 **Orario dei trasporti**  
**Art. 34 bis – Trasporto all'estero**  
Art. 35 Riti religiosi  
Art. 36 Trasferimento di salma  
Art. 37 Trasporto di cadavere  
Art. 38 Trasporto di resti mortali, ossa umane e ceneri  
Art. 39 Trasporto per/da altri Comuni per seppellimento o cremazione  
Art. 40 Trasporti all'estero o dall'estero

#### **CAPO IV – TRATTAMENTI SUL CADAVERE**

- Art. 41 Imbalsamazione e tanatoprassi  
Art. 42 Riscontro diagnostico ed autopsia  
Art. 43 Cadaveri a disposizione della scienza e prelievi di parte di cadavere

#### **TITOLO V – CIMITERI**

##### **CAPO I - CIMITERI**

- Art. 44 Ubicazione Cimiteri  
Art. 45 Disposizioni generali  
Art. 46 Ammissione nei cimiteri  
Art. 47 Limitazioni all'ammissione nei cimiteri  
Art. 48 Disposizioni generali  
Art. 49 Piano Regolatore Cimiteriale

##### **CAPO II - INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

- Art. 50 Inumazione  
Art. 51 Tumulazione

##### **CAPO III - ESUMAZIONI E ESTUMULAZIONI**

- Art. 52 Operazioni cimiteriali  
Art. 53 Esumazioni ordinarie  
Art. 54 Esumazioni straordinarie  
Art. 55 Estumulazioni ordinarie  
Art. 56 Estumulazioni straordinarie  
Art. 57 Esumazioni ed estumulazioni gratuite o a pagamento

##### **Art. 57 bis – Divieto di affido o dispersione delle ceneri a seguito di esumazione ed estumulazione**

- Art. 58 Traslazioni  
Art. 59 Oggetti da recuperare  
Art. 60 Materiali di risulta

##### **CAPO IV - CREMAZIONE**

##### **Art. 61 Cremazione**

- Art. 62 Urne cinerarie  
Art. 63 Conservazione delle ceneri

##### **Art. 64 Affidamento familiare delle ceneri**

- Art. 65 Procedura di autorizzazione all'affidamento delle ceneri  
Art. 66 Dispersione delle ceneri

##### **Art. 66 bis – Convivenza di fatto registrata all'anagrafe**

- Art. 67 Senso Comunitario della morte  
Art. 68 Procedura per lo svolgimento della dispersione delle ceneri

Art. 69 Deposito provvisorio

Art. 70 Sanzioni Amministrative

## **TITOLO VI – CONCESSIONI CIMITERIALI –**

### **CAPO I - TIPOLOGIE DELL SEPOLTURE E MODALITA' DI CONCESSIONE**

Art. 71 Tombe o sepolture

Art. 72 Concessioni cimiteriali

Art. 73 Aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia e cappelle funerarie

Art. 74 Modalità di concessione

Art. 75 Durata delle concessioni per tombe individuali (loculi e cellette)

Art. 76 Durata delle concessioni per tombe di famiglia o collettive

#### **Art. 77 Rinnovo delle concessioni cimiteriali**

Art. 78 Sepolture private prive di atto concessorio

### **CAPO II LOCULI E CELLETTE OSSARIE**

Art. 79 Loculi e cellette ossarie

Art. 80 Diritto di sepolture in loculi o cellette

#### **Art. 81 Tumulazioni supplementari**

Art. 82 Tumulazioni provvisorie

#### **Art. 83 Cellette ossario – nicchie cinerarie**

Art. 84 Epigrafi e ornamenti sulle lapidi

Art. 85 Sistemazione e manutenzione dei loculi e delle cellette ossario – nicchie cinerarie

### **CAPO II TOMBE DI FAMIGLIA E COLLETTIVE**

Art. 86 Diritto di sepoltura in tombe di famiglia e collettive

Art. 87 Termini per la costruzione dell'opera

Art. 88 Agibilità della sepoltura

Art. 89 Manutenzione

Art. 90 Lavori di manutenzione

### **CAPO III DIVISIONI, SUBENTRI, RINUNCE**

Art. 91 Divisione e Subentri

Art. 92 Rinuncia a concessioni di loculi, ossari, cinerari di durata perpetua o a tempo determinato

Art. 93 Rinuncia a concessione di aree libere

Art. 94 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

### **CAPO IV REVOCA, DECADENZA , ESTINZIONE**

Art. 95 Revoca

Art. 96 Decadenza

Art. 97 Provvedimenti conseguenti alla decadenza della concessione

Art. 98 Tombe di famiglia di pregio artistico storico

Art. 99 Estinzione

### **CAPO V LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI**

Art. 100 Autorizzazioni di edilizia cimiteriale e permessi di accesso ai cimiteri

Art. 101 Caratteristiche edilizie per la costruzione di tombe di famiglia o collettive

Art. 102 Responsabilità

Art. 103 Recinzione aree - Materiali di scavo

Art. 104 Introduzione e deposito di materiali

Art. 105 Orario di lavoro

Art. 106 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei defunti

### **CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI**

Art. 107 Vigilanza

Art. 108 Mansioni del personale cimiteriale, obblighi e divieti

Art. 109 Orario al pubblico dei cimiteri comunali

Art. 110 Disciplina dell'ingresso

Art. 111 Divieti

Art. 112 Riti Funebri

Art. 113 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture nei campi comuni

Art. 114 Materiali ornamentali – fiori e piante ornamentali

Art. 115 Vigilanza

**TITOLO VII - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI-**

Art. 116 Scadenzario delle concessioni

Art. 117 Soggetti competenti per la gestione cimiteriale

Art. 118 Norme finali ed entrata in vigore

Art. 119 Informazione ai cittadini

**GLOSSARIO ALLEGATO AL REGOLAMENTO**

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE**

### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE

#### **NORMATIVA NAZIONALE**

- [DPR 15 luglio 2003, n.254 – art. 3, 12,13](#)

Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, 179

- [L. n. 130 del 30 marzo 2001](#)

Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri

- [Circolare 31 luglio 1998, n. 10 del Ministero Della Sanità](#)

Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa

- [Circolare 24 giugno 1993, n. 24 del Ministero Della Sanità](#)

Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa. (GU Serie Generale n.158 del 8-7-1993)

- [DPR 10 settembre 1990, n. 285](#)

Approvazione del regolamento di polizia mortuaria

#### **NORMATIVA REGIONALE**

[Determina dirigenziale n. 267 dell'8/4/2017](#) –

Approvazione della modulistica relativa all'istanza di autorizzazione di cui agli artt. 31- 75 e 77 del DPR 285/90 "Regolamento di Polizia Mortuaria"

[Delibera n. 20-4850 del 3/4/2017](#) – Disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 31, 75 e 77 del DPR 10/9/1990 n. 285 "Regolamento di Polizia Mortuaria"

[Delibera del Consiglio regionale 17/3/2015 n. 61-10542](#)- Approvazione piano regionale di coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori.

[DG 13 gennaio 2014, n. 13-7014](#)

Primi indirizzi applicativi del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 " Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali"). Sostituzione dell'allegato C del Regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R.

[DGR 5/8/2012 N. 115-6947](#)

Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria – Provvedimenti

Nota Regionale Prot. n. 3560/27 del 18/3/1998 e ss. mm.  
Polizia mortuaria - Provvedimento di semplificazione amministrativa

[Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2012, n. 7/R](#)

Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali)

- [Legge regionale n. 15 del 3 agosto 2011](#)

Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri)

[. Legge Regione Piemonte 31/10/2007 n. 20](#)

Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri

- [Legge regionale 9 dicembre 2003, n. 33](#)

Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri

**Art. 1      Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 7 del DLgs. 267 del 18.08.2000, il complesso delle norme relative alla polizia mortuaria in ambito comunale. Per norme relative alla polizia mortuaria si intendono quelle sulla destinazione delle salme, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Gli uffici comunali ed i soggetti privati, ai quali il presente Regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone, sono tenuti a svolgerli secondo i criteri di buona amministrazione, nel rispetto dello stato particolare di disagio causato dall'evento luttuoso e delle convinzioni religiose e morali degli interessati.

I cimiteri sono considerati Demanio Pubblico e pertanto soggetti alla specifica normativa di riferimento del Codice Civile.

**Art. 2 Competenze**

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Sanitaria locale e, per quanto di competenza, dal Dirigente o dirigenti responsabili del Servizio ai sensi dell'articolo 107, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 per quanto di propria competenza.

Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:

a. l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente Regolamento.

b. il Dirigente Responsabile dei Servizi Cimiteriali del Comune di Acqui Terme che si avvale degli uffici Stato civile, Contratti e Servizio tecnico per quanto di competenze e secondo le esigenze del momento

c. il soggetto gestore, il quale assolve a tale incarico in conformità alle disposizioni del presente Regolamento ed alle direttive impartite dall'Amministrazione Comunale.

### **Art. 3 Responsabilità**

Il Comune, ovvero per esso il soggetto gestore, cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.

Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere soggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.

### **Art. 4 Presunzione di legittimazione**

Chi fa istanza od usufruisce di un servizio qualsiasi tra quelli previsti nel presente Regolamento, agisce in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune da qualsivoglia rivalsa.

In caso di eventuali controversie l'Amministrazione Comunale si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza, passata in giudicato, riservandosi di adottare, anche in via d'urgenza, qualsiasi provvedimento ritenuto necessario per assicurare la salute pubblica, il decoro e il buon costume, con oneri posti a carico delle parti.

Le parti restano in ogni caso responsabili in solido, fino alla definizione della controversia, per eventuali danni a persone o cose derivanti da inerzia o incuria nonché per gli oneri che il Comune dovesse sostenere per eventuali provvedimenti d'urgenza di cui al punto precedente.

### **Art. 5 Autorizzazioni di stato civile**

Le norme che riguardano la dichiarazione, l'avviso di morte e l'accertamento del decesso sono previste dall'Ordinamento di Stato Civile ( DPR n. 396/2000) e dal Regolamento di Polizia Mortuaria (DPR 285/1990).

L'ufficiale di stato civile, salvo i casi previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria per i quali è competente a provvedere l'ASL, rilascia l'autorizzazione al seppellimento secondo le norme dell'Ordinamento di Stato Civile, nonché le autorizzazioni alla cremazione, all'affidamento, alla dispersione delle ceneri.

### **Art. 6 Atti a disposizione del pubblico**

Presso gli uffici del cimitero di Acqui Terme e presso gli uffici comunali competenti, è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, per chiunque possa averne interesse, il registro delle sepolture, di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285/90.



Sono inoltre a disposizione del pubblico:

- a. l'orario di apertura e chiusura di ogni cimitero nonché la disciplina d'ingresso;
- b. copia del presente Regolamento;
- c. copia del Piano Regolatore Cimiteriale;
- d. le planimetrie dei cimiteri;
- e. l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- f. l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- g. l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- h. ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.
- i. riferimenti e recapiti telefonici del soggetto gestore, che gestisce il Servizio Cimiteriale;
- j. riferimenti e recapiti telefonici dei referenti comunali;
- k. la carta dei servizi dei Cimiteri di Acqui Terme.

## CAPO II - GRATUITÀ ED ONEROSITÀ DEI SERVIZI

### **Art. 7 Servizi funebri e necroscopici gratuiti e a pagamento**

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, classificati gratuiti dalla legge e specificati dal Regolamento. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a. la visita necroscopica;
- b. il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c. il recupero salme incidentate e relativo trasporto per ordine dell'autorità giudiziaria o sanitaria obitorio/deposito di osservazione **salvo quanto previsto dalla delibera Giunta Comunale n. 48 del 24/02/2022;**<sup>1</sup>
- d. l'uso delle celle frigorifere comunali per i residenti. Per i non residenti si applicano le tariffe previste da apposito provvedimento;
- e. la deposizione delle ossa in ossario comune, restando a titolo oneroso le operazioni di esumazione o estumulazione e le esumazioni ed estumulazioni straordinarie;
- f. la dispersione delle ceneri in cinerario comune.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe e dei canoni di concessione periodicamente aggiornati con Delibera di Giunta Comunale. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, le tariffe sono disciplinate dalla Delibera n. 48 del 3/3/2016 e sono indicate nella Carta dei Servizi cimiteriali.

Il Comune con proprio atto o con separati atti, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione comunale

---

<sup>1</sup> Lettera così modificata con delibera di Consiglio comunale n. 24 del 14/4/22

## **ART. 8 - INDIGENZA - REQUISITI PER FUNERALE GRATUITO - TRASPORTO E RECUPERO A CARICO DEL COMUNE <sup>2</sup>**

I servizi di cui al comma 1) dell'articolo precedente sono a carico del Comune che vi provvede direttamente o per mezzo di terzi in base alle modalità di gestione dei servizi medesimi.

L'art. 1 c. 7 bis della L. 26/2001 disciplina l'assunzione delle spese da parte dell'amministrazione comunale. Lo stesso stabilisce che la gratuità dell'inumazione, è limitata:

- alle persone indigenti;
- agli appartenenti ad una famiglia che versa in stato di bisogno;
- persone i cui familiari sono irreperibili o se ne disinteressano.

Potranno beneficiare del funerale gratuito i cittadini residenti nel territorio di Acqui Terme che si trovano in una delle condizioni sopra indicate.

Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è accertato dall'Ufficio Politiche Sociali del Comune in collaborazione con gli altri Uffici ed i Servizi Socio Assistenziali relativamente agli utenti in carico.

È considerato indigente chi percepiva in vita un reddito lordo annuo pari o inferiore a € 6.525,00 (corrispondente all'importo minimo della pensione INPS, aggiornato annualmente).

Sono considerati in stato di bisogno i familiari del defunto con ISEE in corso di validità inferiore o pari a 6.000 € (limite fissato per l'ammissione al REI – Reddito di Inclusione attiva - annualmente aggiornato).

Per familiari si intendono i soggetti individuati dall'art. 433 del Codice Civile e, pertanto: 1), il coniuge, 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi anche naturali; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali. In presenza di familiari che non versano in stato di bisogno secondo i parametri sopra indicati, le spese per l'inumazione sono sostenute da questi ultimi.

La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 20 giorni dal decesso.

Qualora, successivamente al decesso o alla sepoltura, vengano individuati gli eredi o aventi causa del de cuius, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al Cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, sono considerate anticipazioni effettuate a norma dell'art. 2028 e seguenti del Codice Civile e vanno rimborsate al Comune in base a quanto previsto dai vigenti regolamenti in materia di contabilità ed entrate.

**Il trasporto e le esequie delle persone indigenti nonché il recupero salme a seguito di incidenti su pubblica via o abbandonate, ai sensi dell'art 19/1 del DPR 285/1990, è assegnato alle imprese di onoranze funebri con sede nel territorio comunale, secondo turni di servizio concordati tra l'Ufficio di Stato Civile e le imprese medesime.**

---

• 2 Articolo modificato con delibera di Consiglio comunale n. 24 del 14/04/2022

**Il funerale per indigenti, disciplinato con delibera G.C. n. 48 del 24/02/2022 viene svolto in forma che ne garantisca il decoro e comprende i seguenti servizi:**

- **trasporto cofano al luogo del decesso**
- **vestizione della salma**
- **fornitura di cofano in legno d'abete con imbottitura classica completa di maniglie e targhetta (croce se richiesta)**
- **trasporto per funzione religiosa presso una parrocchia sita nel territorio comunale o presso la cappella dell'ospedale**
- **utilizzo dell'auto funebre completa di personale per il trasporto al cimitero**
- **posa della croce in legno sulla fossa (se richiesta).**

**L'impresa di turno, incaricata delle esequie e del trasporto della salma di persona indigente o del recupero di salma incidentata o abbandonata su pubblica via, previa presentazione di fattura, riceverà dal Comune un rimborso pari a euro 1.400,00 per le esequie, e pari a euro 700,00 per il trasporto/recupero, così come previsto dalla delibera di G.C. poc'anzi richiamata.**

Il soggetto concessionario, che attualmente gestisce i servizi cimiteriali, garantisce la gratuità delle operazioni cimiteriali di inumazione fino a n. 5 (cinque) indigenti all'anno.

Da 5 (cinque) a 10 (dieci) indigenti il Comune sarà tenuto a versare al concessionario il 50% della tariffa prevista nel quadro tariffario, attualmente fissata in euro 463,50 dalla deliberazione G. C. n. 48 del 3/3/2016. Da 10 (dieci) a 15 (quindici) indigenti il Comune verserà al soggetto gestito il 70 % della tariffa medesima.”

## **TITOLO II – POLIZIA MORTUARIA**

### **CAPO I - ADEMPIMENTI OBBLIGATORI E TRATTAMENTI CONSENTITI**

#### **Art. 9 Adempimenti conseguenti il decesso**

Per la dichiarazione o avviso di morte si osservano le disposizioni dell'ordinamento statale.

Fuori dai casi in cui si proceda, ai sensi dell'art. 44 D.P.R. 10/09/1990, n. 285., al prelievo di organi a scopo di trapianto terapeutico, il medico curante o suo sostituto certifica le cause del decesso, nel rispetto delle disposizioni e secondo le modalità definite dalla normativa statale. In caso di decesso presso una struttura sanitaria pubblica o privata che eroga prestazioni in regime di ricovero o in una struttura socio-sanitaria, le certificazioni sono rilasciate dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

Nel rispetto della normativa statale relativa alla denuncia delle cause di morte e all'accertamento dei decessi, le strutture di medicina legale delle Aziende sanitarie locali (ASL) garantiscono le funzioni di coordinamento, di consulenza e di supervisione delle attività di medicina necroscopica, definendo le procedure di espletamento dell'attività stessa in particolare nei casi di morte improvvisa o non spiegabile.

L'accertamento della realtà di morte dei soggetti deceduti in strutture residenziali pubbliche e private viene effettuato dal medico necroscopo nominato dall'ASL fra i medici

dipendenti o convenzionati con il servizio sanitario nazionale, ovvero, in loro assenza, dai medici di medicina generale. Se il decesso avviene in struttura ospedaliera, il certificato necroscopico viene compilato dai medici ospedalieri.

Il medico curante ha l'obbligo di redigere la scheda di morte di cui al comma 6 dell'art. 1 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285 entro le ventiquattro ore dall'accertamento del decesso. In caso di irreperibilità del medico curante la scheda di morte dovrà essere compilata dal medico di continuità assistenziale e solo nel caso di decesso senza assistenza medica dal medico necroscopo così come specificato nella circ. n. 24/1993.

La visita necroscopica deve essere effettuata non prima di quindici ore dal decesso, salvo quanto previsto dall'art. 10 del presente Regolamento e comunque non dopo le trenta ore.

#### **Art 10 Trattamenti consentiti e osservazione delle salme**

I cadaveri non possono essere seppelliti, cremati o sottoposti ad autopsia o ad alcuno dei trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi, prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, salvo i casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ovvero i casi in cui sia stata effettuata rilevazione elettrocardiografica di durata non inferiore a venti minuti o ricorrano altre ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo.

Durante il periodo di osservazione, i corpi devono essere posti in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico necroscopo adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, in conformità all' art. 18 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

In caso di trasporto dal luogo del decesso ad una struttura sanitaria, ad un deposito di osservazione o ad una struttura per il commiato, siti anche in altro comune della Regione, la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolano eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

Se il decesso avviene in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi è espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso il deposito d'osservazione o presso apposite strutture adibite al commiato. Il trasporto della salma da abitazione inadatta al deposito di osservazione, all'interno dello stesso comune, è autorizzata dal Sindaco, previa certificazione del medico curante o di un medico dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, intervenuto in occasione del decesso ai sensi dell'art. 3 della L. Regione Piemonte n. 15/2011.

Oltre alle strutture comunali già esistenti, le strutture sanitarie pubbliche e private che operano in regime di ricovero, in aggiunta alle salme di persone ivi decedute, ricevono, nei limiti delle proprie disponibilità, i cadaveri di:

- persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'ASL abbia certificato la non idoneità;

- persone ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento o per le quali vi è stata la richiesta di cui al comma precedente, per:

- a. il periodo di osservazione di cui al comma 2;

- b. l'effettuazione del riscontro diagnostico, dell'autopsia o di altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria.

All'interno delle strutture ospedaliere non possono essere ammesse salme provenienti dal territorio.

Negli obitori e nelle strutture per il commiato sono consentiti trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale.

#### **Art. 11 Riscontro diagnostico**

Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, nel rispetto della normativa statale, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale, ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, dirigenti di struttura complessa o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Nel rispetto della normativa statale, i competenti servizi delle ASL dispongono il riscontro diagnostico anche sui cadaveri di persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo o, a richiesta del medico curante, quando sussistono dei dubbi sulle cause di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

#### **Art. 12 Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane**

Chiunque rinvenga parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco tramite l'Ufficiale di Stato Civile che, a sua volta, ne deve dare tempestiva comunicazione all'AG, a quella di PS e all'ASL. Inoltre l'ASL deve provvedere per l'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati alla autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

### **CAPO II - AUTORIZZAZIONI**

#### **Art. 13 Autorizzazioni di operazioni cimiteriali e di cremazione**

L'Ufficiale di stato civile autorizza nel rispetto della normativa statale e regionale:

a. la inumazione, la tumulazione di cadavere, la cremazione e la dispersione delle ceneri dentro o fuori dei cimiteri;

b. l'affidamento dell'urna cineraria e il relativo recesso.

L'ASL competente per territorio autorizza nel rispetto della normativa statale e regionale:

c. la inumazione, tumulazione, cremazione di prodotti abortivi;

d. la inumazione, tumulazione, cremazione di parti anatomiche riconoscibili.

Il Comune o il soggetto gestore autorizza, nel rispetto della normativa statale e regionale:

a. la esumazione e la estumulazione;

b. la inumazione, tumulazione, cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi;

c. la tumulazione e la cremazione di ossa;

d. la traslazione di cadavere, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, ossa, ceneri;

e. ogni altra operazione cimiteriale.

#### **Art. 14 Autorizzazioni al trasporto funebre**

L'autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dall'ufficio dello stato civile in osservanza della normativa nazionale vigente.

Ai fini del rilascio di tale autorizzazione, si precisa che il soggetto richiedente dovrà sempre esibire l'incarico di esecuzione del servizio conferitogli dai familiari o da chi ne ha titolo. Il soggetto incaricato al trasporto dovrà anche dimostrare la titolarità dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività funebre.

Il trasporto deve essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

L'unità sanitaria locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme.

### **TITOLO III – ATTIVITA' NECROSCOPICA**

#### **CAPO I - TRASPORTI FUNEBRI OBBLIGATORI, OBITORI E DEPOSITI DI OSSERVAZIONE**

##### **Art. 15 Impianti cimiteriali obbligatori**

Gli impianti cimiteriali che il Comune deve avere sono:

- a. il cimitero, provvisto di idonea recinzione e circostante area di rispetto;
- b. il deposito di osservazione e l'obitorio; essi possono trovare collocazione non solo nel cimitero ma anche presso ospedali, presso altri istituti sanitari oppure in particolari edifici. I locali devono essere distinti così come indicato dal DPR 285/90 capo III art. 12, 13, 14;
- c. le celle frigorifere se il Comune è stato individuato dalla ASL come soggetto all'obbligo di dotarsene.

Gli impianti cimiteriali che il cimitero deve avere sono:

- a. la camera mortuaria, sala per le autopsie di cui all'art. 66 DPR 285/90;
- b. l'ossario e il cinerario comune;
- c. gli impianti di approvvigionamento dell'acqua;
- d. il sistema di scolo delle acque meteoriche;
- e. servizi per il pubblico e per il personale.

##### **Art. 16 Deposito di osservazione - obitorio**

Il deposito di osservazione è il luogo nel quale la salma deve essere tenuta in osservazione per evidenziare eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte.

Il Comune, provvede al deposito di osservazione per il periodo prescritto dalla legge, in locali idonei, per le salme di persone decedute in abitazione inadatte per l'osservazione, per salme di persone morte in seguito ad accidente nella pubblica via, per salme di persone ignote di cui si debba fare esposizione al pubblico per il riconoscimento.

L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la presenza di persone estranee ed anche dei familiari dei defunti.

Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali, sono tenute in osservazione in locale nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le

prescrizioni disposte caso per caso dal dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

A richiesta dei familiari la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso alla:

- a. sala del commiato,
- b. camera mortuaria della struttura sanitaria; all'interno delle strutture ospedaliere non possono essere ammesse salme provenienti dal territorio;
- c. camera mortuaria del cimitero,
- d. abitazione propria o dei familiari.

I trasporti dal luogo del decesso al deposito di osservazione di cui al precedente comma sono a carico dei familiari richiedenti.

Il Sindaco per motivi di interesse pubblico e/o in caso di eventi eccezionali può disporre l'utilizzo di spazi presso strutture sanitarie, sale del commiato, obitori, per deporvi salme per il relativo periodo di osservazione.

#### **Art. 17 Sala autopsie**

Presso il cimitero di Acqui Terme – Regione Cassarogna è ubicato un locale adibito a sala autoptica.

#### **Art. 18 Celle frigorifere**

Presso il cimitero di Acqui Terme – Regione Cassarogna è installato un impianto refrigeratore per la conservazione dei cadaveri, in attesa di seppellimento o di riscontro autoptico, che presentino problemi di accelerata decomposizione, per cui potrebbero creare seri pericoli di natura igienico-sanitario.

È vietato deporre nell'impianto refrigeratore, qualsiasi salma, prima che siano trascorse 24 ore dal momento della morte, tranne i casi di decapitazione, maciullamento o per quei casi in cui il medico necroscopo avrà accertato il decesso con l'ausilio di elettrocardiografo, nei termini previsti dall'art. 8 D.P.R. n. 285 del 10.09.1990.

All'uso di tale impianto sovrintende il soggetto gestore.

#### **Art. 19 Camera mortuaria**

Nel territorio comunale deve essere presente almeno una idonea camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento per i quali non è stato possibile, per qualsiasi motivo, l'inumazione o la tumulazione. La camera mortuaria deve avere le caratteristiche di cui all'art. 65 del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 e può assolvere anche le funzioni di deposito di osservazione, ove questo manchi.

#### **Art. 20 Ossario comune**

Le ossa che si rinvengono in occasione dalle esumazioni e dalle estumulazioni ordinarie o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per le quali i familiari o gli aventi titolo non abbiano manifestato alcuna volontà di diversa destinazione, devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, consistente in una cripta sotterranea, costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

#### **Art. 21 Cinerario comune**

Il cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione, è ubicato presso l'ossario comune posto nel cimitero.



## **TITOLO IV – ATTIVITA' FUNEBRE**

### **CAPO I - FERETRI**

#### **Art. 22 Deposizione della salma nella cassa**

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 24. - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti -

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro .

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività il Coordinatore Sanitario dell'ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

#### **Art. 23 Verifica e chiusura dei feretri**

La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.

In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

#### **Art. 24 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

La struttura dei cofani e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

- a. per inumazione:
  - i. il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
  - ii. le tavole non devono avere, a fondo intagliato, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3; lo spessore della cassa di legno non potrà essere inferiore a 2,5 cm. Se il trasporto è fuori dal territorio comunale; (circ. n. 24/93)
  - iii. la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di legge;
  - iv. i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate in via straordinaria, ovvero prima della scadenza della concessione, possono essere inumati anche se non corrispondono alle indicazioni sopra riportate;
- b. per tumulazione: la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra di metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di legge;
- c. per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km. all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre: si applicano le disposizioni di cui al sub b) precedente;
- d. per i trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore a 100 Km.: è sufficiente il feretro di legno, corrispondente ai requisiti costruttivi e strutturali di legge;
- e. cremazione:

- I. la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al sub a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- II. la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al sub d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- III. la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo, preferibilmente esterna per consentire la rimozione di quella di metallo al momento della cremazione, ermeticamente chiusa mediante saldatura, l'altra di legno, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di legge, in tutti gli altri casi;

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui sub b) precedente, se destinati alla tumulazione, con la cassa metallica all'esterno se destinate all'inumazione.

Se una salma già sepolta viene estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del coordinatore sanitario o suo delegato il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco, corrispondente ai requisiti di legge.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità.

E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

#### **Art. 25 Piastrina di riconoscimento**

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile il cognome, il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

## CAPO II - ATTIVITA' FUNEBRE

### **Art. 26 Principi generali dell'attività funebre**

Per "attività funebre" si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni:

- a. disbrigo su mandato delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
- b. fornitura di feretro e altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- c. trasferimento di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane;

Il soggetto che operi nel territorio del Comune, indipendentemente dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento e della legge regionale n. 15 del 3/8/2011 e ss. mm. e ii.

L'attività funebre e' svolta da imprese che dispongano di mezzi, organizzazione e personale adeguati, costituite ai sensi del libro V del Codice Civile o dai soggetti costituiti secondo il D. Lgs. n. 267/2000.

### **Art. 27 Divieto di intermediazione nell'attività funebre**

Solo le imprese in possesso delle autorizzazioni e dei requisiti previsti possono effettuare nel territorio comunale l'attività funebre, intrattenendo i rapporti con l'utenza ed introitando i compensi relativi all'erogazione delle prestazioni effettuate.

Non è consentito dunque ad intermediari o ad altri soggetti comunque diversi dalle imprese autorizzate, organizzare e svolgere attività di onoranze funebri, introitandone i compensi ed assicurando le prestazioni attraverso l'acquisizione dei mezzi e delle risorse necessarie per effetto di accordi con altre imprese.

È vietato: esercitare l'attività di intermediazione e vendita nei locali dell'ospedale, dell'obitorio e presso gli uffici pubblici comunali; fare pubblicità presso i locali degli uffici pubblici ed agli ingressi dell'ospedale e dell'obitorio, compresi il volantinaggio e l'approccio dei cittadini, che a qualsiasi titolo si trovino in quel momento a sostare nei locali appena identificati o a passare nei pressi di essi.

È consentito ai rappresentanti delle imprese funebri ed ai loro collaboratori di accedere all'obitorio, solo ed esclusivamente per il tempo necessario ad effettuare la consegna del cofano, la saldatura dello stesso ed a garantire l'assistenza dovuta al momento del funerale.

### **Art. 28 Correttezza professionale e commerciale dell'impresa**

Le imprese di onoranze funebri devono attenersi alla disciplina delle libere contrattazioni e all'osservanza del presente Regolamento e della legge regionale n. 15 del 3/8/2011 e ss. mm. e ii.

L'esercizio dell'attività funebre è conforme ai seguenti principi:

- a. l'utente è assolutamente libero nella scelta dell'impresa;
- b. l'impresa ha l'obbligo di rilasciare un preventivo scritto relativo al costo dei servizi richiesti;
- c. rispetto di tutte le credenze e costumi delle famiglie dei dolenti in quanto non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano;
- d. rispetto del segreto professionale, della normativa sulla privacy e astensione da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali;
- e. correttezza professionale, fondata su rapporti di lealtà sia con gli utenti che con le altre imprese;
- f. buona fede nell'esecuzione dei propri doveri;

- g. osservanza delle leggi e regolamenti concernenti la professione;
- h. comunicazione pubblicitaria oggettiva, onesta e discreta;
- i. costante perfezionamento delle proprie conoscenze professionali.

#### **Art. 29 Esercizio dell'attività d'impresa**

Le imprese di Onoranze Funebri sono tenute ad esercitare la loro attività solo ed esclusivamente presso i locali del loro esercizio commerciale.

Gli orari di apertura e chiusura al pubblico dell'esercizio sono disciplinati dalle normative di settore.

Presso ogni sede commerciale delle imprese esercenti l'attività funebre deve essere esposto il prezzario di tutte le forniture e le prestazioni rese, e lo stesso deve essere esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre.

#### **Art. 30 Regime del trattamento del personale dell'impresa**

Il legale rappresentante dell'impresa esercente l'attività funebre dovrà garantire il rispetto di tutte le incombenze e le procedure inerenti l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Dovrà in particolare procedere ad un'accurata valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e alla messa in atto di tutte le misure volte alla loro eliminazione o alla loro riduzione secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, avendo presente che i rischi più rilevanti sono quelli conseguenti alla movimentazione manuale dei carichi e quelli di natura biologica. Il relativo documento di valutazione dei rischi dovrà evidenziare le misure organizzative necessarie per soddisfare i criteri di salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori e le misure di prevenzione e protezione.

Il legale rappresentante dell'impresa esercente l'attività funebre ha l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi presenti nell'impresa e sulle modalità di prevenirli: tale obbligo si applica a tutto il personale che opera a diverso titolo nell'impresa, indipendentemente dalle modalità di acquisizione dello stesso.

Il personale operante presso le imprese funebri deve essere adeguatamente formato.

#### **Art. 31 Vigilanza del Comune**

Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre.

L'organo preposto all'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite nel regolamento, è il Comune, ed in particolare la Polizia municipale, come si può evincere anche dal disposto dell'articolo 2, comma 6, del Regolamento Regione Piemonte n. 7/R dell'8/8/2012, il quale all'art. 32 sancisce che tra le funzioni dei Comuni vi sono quelle dell'ordine e della vigilanza sull'attività funebre, salvo che il fatto non costituisca reato.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative previste dal Regolamento regionale all'articolo 32, queste sono applicate secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'accertamento delle violazioni delle norme del regolamento è effettuato dai soggetti legittimati in conformità ai principi ed alle modalità stabilite dagli articoli 13 e 14 della legge n. 689/1981.

Anche le valutazioni in merito al carattere disdicevole o ingannevole della pubblicità di un'impresa funebre competono ai soggetti individuati dalla normativa statale vigente in materia.

In caso di violazione delle disposizioni del Regolamento non specificatamente individuate dall'art. 32 sopra citato, salvo che non costituiscano reato, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 32, comma 2, laddove prevede che in caso di reiterata violazione delle disposizioni regolamentari da parte delle imprese funebri è disposta la cessazione dell'attività, intendendo per "reiterata violazione", l'aver commesso almeno due volte la medesima violazione.

Non sono invece da ritenersi sanzionabili le eventuali carenze dei requisiti richiesti, rispettivamente, alla lettera c) (disponibilità continuativa di un mezzo autofunebre) ed e) dell'articolo 3, comma 1, del Regolamento di cui sopra (disponibilità continuativa di almeno 4 operatori funebri) e da acquisire secondo le modalità stabilite dallo stesso articolo, che si verificano in prossimità o nella stessa giornata dello svolgimento del servizio funebre, solo previa tempestiva comunicazione al Comune competente per territorio ed esibizione dei documenti giustificativi (ad esempio, certificato medico attestante lo stato di malattia degli operatori funebri).

Resta inteso, in base a quanto stabilito dall'articolo 33, comma 3, del regolamento regionale sopra indicato, che per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dallo stesso, si deve fare rinvio alla normativa statale e regionale già vigente nella materia interessata (incluso, ad esempio, il controllo sul rispetto delle norme igienico sanitarie per la chiusura loculi).

In relazione alla gravità del fatto può essere disposto il divieto di prosecuzione dell'attività.

I trasgressori alle norme contenute nel presente Regolamento vengono puniti nei modi e nei termini previsti dalla legge.

### CAPO III TRASPORTI FUNEBRI

#### **Art. 32 Trasporto funebre**

Per trasporto funebre si intende il trasporto delle salme e dei cadaveri. Esso è servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge. Il trasporto funebre deve essere svolto con l'utilizzo di personale a conoscenza delle norme regolamentari di polizia mortuaria in modo da garantire il decoro del servizio e nel rispetto delle norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori.

Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990, n. 285, nell'ambito comunale, dalle presenti norme regolamentari.

Al trasporto degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi si applica l'articolo 3 del D.P.R. 15/07/2003, n. 254.

Il trasporto interno ai civici cimiteri è considerato trasferimento interno di spoglia mortale ed eseguito a cura del gestore del cimitero.

Il trasferimento di salma all'interno della struttura dove è avvenuto il decesso non rientra nella nozione di trasporto funebre. Il trasferimento viene effettuato unicamente da personale che a nessun titolo può essere collegato ad un esercente l'attività funebre.

Il servizio di trasporto funebre è esercitato, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti necessari individuati dalle leggi in materia.

Le imprese sono tenute all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento o da provvedimenti ad esso conseguenti.

Chiunque effettui il trasporto funebre deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima.

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'articolo 20 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, previa autorizzazione al trasporto di cadavere rilasciata dal competente servizio comunale e nel caso di trasporto di salma previa specifica attestazione medica.

L'ASL è tenuta a segnalare tempestivamente a chi effettua il trasporto di salma o di cadavere, nonché al gestore del cimitero di destinazione la sussistenza, o anche solo il sospetto, di situazioni di rischio infettivo o radioattivo.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'Unità sanitaria locale competente dispone che il trasporto, il trattamento, e la destinazione della salma sia effettuata osservando le necessarie misure protettive (art. 18 comma 3 DPR 285/90).

Il Comune vigila e controlla l'applicazione delle norme concernenti i trasporti funebri.

#### **Art. 33 Modalità del trasporto e percorso**

I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati da provvedimenti di Giunta comunale.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 comprende:

- a. il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio;
- b. il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie;
- c. la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri;

d. il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione.

Ove i cortei, per il numero di partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si deve lasciare il passo agli autobus di servizio pubblico urbano, ai veicoli dei VVFF, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di Pubblica Sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

La ASL vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, all'occorrenza ne riferisce al Sindaco e propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

I trasporti sono svolti con auto funebri aventi le caratteristiche di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990.

Per effettuare un funerale, i cittadini possono avvalersi del servizio offerto da una delle Ditte autorizzate dal Comune.

### **ART. 34 - ORARIO DEI TRASPORTI <sup>3</sup>**

**Nella fattispecie generale, l'ufficio competente concorderà con le imprese di onoranze funebri l'orario dei funerali ed il conseguente rilascio delle autorizzazioni cimiteriali, compatibilmente con i carichi di lavoro e gli orari di servizio.**

**Le autorizzazioni verranno rilasciate secondo l'ordine di presentazione delle richieste, tenendo conto, in caso di pluralità di richieste, di data ed ora del decesso e di eventuali oggettive urgenti necessità dei familiari.**

**Ribadito il necessario accordo preventivo con l'ufficio preposto, ferma restando la possibilità di presentare le domande per l'ottenimento delle autorizzazioni cimiteriali attraverso i mezzi informatici, qualora l'impresa intenda fissare i funerali nella mattinata del giorno successivo, sarà cura delle stesse far pervenire la documentazione tutta (compreso necroscopico ed eventuale parere favorevole alla cremazione) agli uffici competenti entro le ore 12.00 del giorno precedente. Per i funerali fissati in orari pomeridiani la documentazione tutta dovrà pervenire entro le ore 09:00 del giorno stesso.**

**Per i decessi avvenuti nelle giornate di sabato e domenica, i funerali potranno essere fissati con partenza non prima delle ore 14:00 (11:00) del lunedì, deroghe alla presente disposizione potranno avvenire in casi eccezionali e motivati, in accordo con gli uffici competenti.**

### **ART. 34 BIS – TRASPORTO ALL'ESTERO <sup>4</sup>**

**Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di stati non aderenti a detta Convenzione; nel primo caso si applicheranno le prescrizioni di cui all'art. 27, nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 (D.P.R. 285/1990 e s.m.i). Per il rilascio del Passaporto**

---

• 3 Articolo sostituito con delibera di Consiglio comunale n. 24 del 14/04/2022.

• 4 Articolo aggiunto con delibera di Consiglio comunale n. 24 del 14/04/2022.

**mortuario/Decreto di autorizzazione sarà quindi necessario far pervenire, all'ufficio competente, un'istanza cui allegare certificato dell'azienda sanitaria attestante che il trasporto non comporta inconvenienti dal punto di vista igienico e medico legale e che sono state osservate le disposizioni relative al confezionamento della cassa, previste dagli art. 30 e 32 del D.P.R 285/1990 e, in caso di morte dovuta a malattie infettivo-diffusive, anche quanto previsto dagli art. 18 e 25 dello stesso DPR. Per i Paesi aderenti alla Convenzione suddetta l'azienda sanitaria dovrà inoltre dichiarare l'osservanza delle disposizioni previste dalla Convenzione stessa. Per Paesi non aderenti sarà necessario anche il nulla osta da parte dell'autorità consolare dello Stato verso cui la salma è diretta.**

#### **Art. 35 Riti religiosi**

I sacerdoti della chiesa cattolica e gli altri ministri di culto, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

Il feretro può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Il trasporto di cadaveri di persone appartenenti a culti acattolici può essere fatto, su richiesta degli interessati e con l'osservanza di tutte le disposizioni di carattere generale, con auto funebri normali, private dei simboli non corrispondenti alla religione del defunto.

#### **Art. 36 Trasferimento di salma**

Per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento della morte.

Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione, o in alternativa vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasferita prioritariamente presso il locale di osservazione.

All'interno delle strutture ospedaliere non possono essere ammesse salme provenienti dal territorio.

Nel caso di abitazioni inadatte all'osservazione occorrerà un'effettiva e positiva valutazione certificata da parte del servizio pubblico competente; nel caso in cui siano i familiari o i conviventi del deceduto a richiedere il trasferimento della salma in altro luogo, indipendentemente dalle condizioni strutturali dell'alloggio, il certificato che attesti l'esclusione del sospetto che la morte sia dovuta a reato e che il trasferimento della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica, sarà rilasciato dal medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale intervenuto in occasione del decesso come già specificato all'art. 11 del presente Regolamento.

Il Sindaco autorizza lo spostamento della salma dal luogo inadatto ad altro deposito di osservazione, con la certificazione medica, e deve essere effettuato da impresa regolarmente autorizzata, in contenitore impermeabile non sigillato, secondo le prescrizioni di cui alla normativa regionale vigente.

#### **Art. 37 Trasporto di cadavere**

Per cadavere si intende la salma, una volta eseguito l'accertamento della morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione.

L'addetto al trasporto, in veste di incaricato di pubblico servizio, deve verificare in particolare:



- a. la corrispondenza dell'identità del defunto con le generalità contenute nel titolo che autorizza il trasporto;
- b. l'uso di cofano appropriato in funzione del tragitto e della destinazione;
- c. le modalità di confezionamento del feretro e della sua chiusura.

A conclusione delle verifiche suddette lo stesso addetto al trasporto sigilla il feretro e attesta l'avvenuta verifica compilando e sottoscrivendo un'apposita attestazione.

L'addetto al trasporto, munito di timbro, ceralacca e modulistica, sigilla il feretro con il timbro riportante il nome del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione a svolgere l'attività e il numero identificativo all'autorizzazione.

In caso di trasporto del cadavere all'estero, l'addetto al trasporto attesterà il corretto confezionamento del feretro in base a quanto previsto dall'art. 30 del D.P.R. 285/1990.

Tale attestazione sostituisce a tutti gli effetti la certificazione rilasciata allo scopo dall'A.S.L. competente.

Eventuali prescrizioni o trattamenti particolari a cui sottoporre il cadavere saranno previsti ed indicati dal medico necroscopo in sede di visita necroscopica, sull'apposita certificazione rilasciata.

Nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'art.30 del d.P.R. 285/1990 può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto.

### **Art. 38 Trasporto di resti mortali, ossa umane e ceneri**

Per il trasporto di resti mortali che non presentino parti molli deve essere prevalentemente utilizzato un contenitore in materiale combustibile e biodegradabile, chiuso, di spessore e portata sufficiente in relazione al peso trasportato, riportante all'esterno nome, cognome e data di morte del defunto.

Per il trasporto fuori dal Cimitero di resti mortali con parti molli o comunque in condizioni da rendere necessaria l'adozione di misure precauzionali igienico-sanitarie, il contenitore di cui al precedente comma viene racchiuso in una cassa di materiale facilmente lavabile e sanificabile, quale metallo, vetroresina o similari a chiusura ermetica.

Detta cassa deve essere tolta prima della successiva operazione cimiteriale, sia questa l'inumazione, la tumulazione o la cremazione.

È in ogni caso consentito l'utilizzo del feretro originario, in tutti i casi in cui non sia consigliabile, a giudizio del soggetto gestore, la traslazione dei resti mortali in altro contenitore, eventualmente racchiuso nella cassa di cui ai precedenti commi 2) e 3). Il coordinatore deve comunque constatare la perfetta tenuta del feretro ed eventualmente prescrivere un'ideale sistemazione.

Per il trasporto di ossa umane deve essere utilizzata idonea cassetta in zinco chiusa con saldatura conforme alle prescrizioni dell'art. 36 del D.P.R. n. 285/1990, recante all'esterno il nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte del defunto;

Per il trasporto di ceneri deve essere utilizzata esclusivamente l'urna sigillata nelle quale le ceneri vengono raccolte all'atto della cremazione, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non è possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, il contenitore deve recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

Il trasporto di ossa umane e di ceneri non è soggetto a particolari misure precauzionali igieniche.

**Art. 39 Trasporto per/da altri Comuni per seppellimento o cremazione**

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato con provvedimento a seguito di domanda degli interessati. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto..

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento.

Le salme provenienti da altro Comune devono di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 24 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti - secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo sul cofano.

**Art. 41 Trasporti all'estero o dall'estero**

Il trasporto di salme per e da altro Stato è regolamentato con le modalità di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, art. 27 e seguenti.

#### CAPO IV – TRATTAMENTI SUL CADAVERE

##### **Art. 41 Imbalsamazione e tanatoprassi**

La imbalsamazione è svolta nei luoghi, dai soggetti, con le modalità stabilite dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 285/90.

La tanatoprassi è un trattamento “post-mortem” che consiste in un limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere; La tanatoprassi prevede un’iniezione nel sistema arterioso di un fluido conservante e una serie di cure estetiche che consentono di mantenere un’immagine integra del defunto, eliminando per alcune settimane il processo di decomposizione.

Attualmente la tanatoprassi, in Italia, pur essendo introdotta nella norma vigente, non è praticabile. È permessa la tanatocosmesi.

##### **Art. 42 Riscontro diagnostico ed autopsia**

Al riscontro diagnostico ed alla autopsia si applicano gli articoli 37, 38 e 39 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

##### **Art. 43 Cadaveri a disposizione della scienza e prelievi di parte di cadavere**

Per i prelievi di parte di cadavere e nel caso di cadaveri a disposizione della scienza, si applicano gli articoli da 40 a 44 del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990.

## **TITOLO V – CIMITERI**

### **CAPO I - CIMITERI**

#### **Art. 44 Ubicazione cimiteri**

Nel territorio del Comune di Acqui Terme sono presenti i cimiteri di

- Acqui Terme città: Reg. Cassarogna e cimitero israelitico di via Romita;
- Acqui Terme frazioni: Lussito, Moirano, Ovrano.

#### **Art. 45 Disposizioni generali**

È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni alla tumulazione in cappelle private o altri luoghi per speciali onoranze o benemerenze, ai sensi rispettivamente degli artt. 102 e 105 del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990.

Alla manutenzione dei cimiteri così come per la custodia e per gli altri servizi cimiteriali, il Comune, ovvero per esso il soggetto gestore, provvede con le forme riconosciute idonee e legittime ai sensi del DLgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, traslazione di salme, di resti, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale del cimitero.

Competono altresì a detto personale le operazioni di esumazione, estumulazione, nonché la custodia, la tenuta dei registri relativi ad inumazione, tumulazione e cremazione come pure qualsiasi variazione seguita ad esumazione, estumulazione.

#### **Art. 46 Ammissione nei cimiteri**

I feretri, i resti mortali e le ceneri, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione sono ricevute e seppellite, all'atto della loro morte, in uno qualunque dei cimiteri del comune di Acqui Terme:

- le salme o le ceneri di persone che, ovunque residenti, sono decedute nel Comune;
- le salme o le ceneri di persone nate nel Comune;
- le salme o le ceneri di persone che, ovunque decedute, hanno nel Comune la propria residenza;
- le salme, le ceneri o i resti mortali di persone che, non residenti nel Comune e decedute fuori di esso, siano coniugate con una persona in vita residente nel Comune o che con questi abbiano un rapporto di parentela di primo grado o di convivenza desumibili da atti anagrafici; i gradi di parentela vengono computati con il sistema previsto dal Codice Civile e il convivente con vincoli affettivi è equiparato al coniuge;
- le salme, le ceneri o i resti mortali di persone che, non residenti nel Comune e decedute fuori di esso, abbiano un diritto ad utilizzare una tomba di famiglia o di collettività.
- chiunque ne faccia richiesta.

Qualora sia accertata carenza di sepoltura (aree per tombe di famiglia, loculi, aree per inumazione) verrà data la precedenza per i residenti del Comune di Acqui Terme.

Sono ammesse la dispersione e la conservazione delle ceneri a chiunque ne faccia richiesta.

Nell'interno dei cimiteri è possibile impiantare reparti speciali, previsti dall'art. 100 del D.P.R. n. 285/90 individuati dal Piano Regolatore Cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa, di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera, fatto

salvo che esse non avessero manifestato in vita l'intenzione di essere sepolte nei reparti normali. Per i culti religiosi che lo prevedano espressamente è consentita, come indicato anche dalla circ. Min. Sanità n. 10/98, la inumazione del cadavere avvolto unicamente in un lenzuolo di cotone. Le maggiori spese per le opere necessarie per tali reparti, eventualmente anche per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella normalmente ammessa, compresa la assegnazione a tempo determinato di aree, sono a carico delle comunità richiedenti.

La sepoltura di parti anatomiche, qualora non fossero cremati vengono sepolti mediante inumazione in reparto speciale del cimitero; a richiesta possono essere posti in tombe di famiglia o nei loculi.

#### **Art. 47 Limitazioni all'ammissione nei cimiteri**

Il Consiglio Comunale, con proprio atto deliberativo, può disporre limitazioni al criterio di libertà nella scelta del cimitero in cui dare sepoltura alle salme di cui all'art precedente.

In particolare può, in ragione della ridotta disponibilità di loculi (cimitero parzialmente chiuso), porre limitazioni basate sulla vicinanza tra l'ubicazione della residenza in vita del deceduto e quella dei diversi cimiteri.

Un cimitero è qualificato come totalmente chiuso quando siano completamente esauriti i loculi disponibili, sia nel caso di cimitero soggetto alle limitazioni di cui al comma 1 (parzialmente chiuso), sia nell'ipotesi di assenza delle stesse limitazioni.

Un cimitero totalmente chiuso per un dato periodo di tempo cessa di essere tale e assume nuovamente la qualifica di aperto dal momento in cui i loculi di nuova costruzione sono dichiarati agibili e disponibili.

#### **Art. 48 Disposizioni generali**

I cimiteri comunali hanno campi destinati alle inumazioni ordinarie decennali, la cui tariffa è stabilita dal competente organo comunale.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispongono il D.P.R. n. 285 del 10.09.1990.

Le aree per la realizzazione di sepolture private (individuali o per famiglie e collettività), ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990, sono individuate negli elaborati grafici del Piano Regolatore Cimiteriale.

#### **Art. 49 Piano Regolatore Cimiteriale**

L'Amministrazione Comunale nel rispetto del vigente Piano Regolatore Cimiteriale da aggiornare ai sensi di legge, deve indicare le aree destinate ai vari tipi di sepoltura nonché la distribuzione e le dimensioni delle opere funerarie.

Il Piano Regolatore Cimiteriale determina, per tali opere, le caratteristiche tecniche e la struttura in rapporto ai veri sistemi costruttivi in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990.

Nell'elaborazione del piano dovrà tenersi conto:

- a. dell'andamento medio della mortalità per ogni circoscrizione;
- b. della valutazione della struttura esistente distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a inumazione o tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c. della diversa tipologia di sepoltura;

- d. delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere disponibili nei cimiteri esistenti a seguito di regolarizzazione dei periodi di concessione;
- e. del fabbisogno futuro di aree e manufatti da destinare a sepolture private.

Nei cimiteri possono essere individuati spazi o zone da destinare a:

- Tombe o sepolture comuni:

- ossario comune
- cinerario comune

- tombe o sepolture individuali:

- tombe ipogee a sistema di inumazione in campo comune;
- loculi;
- cellette ossario/nicchie cinerarie

- tombe o sepolture private:

individuali	- tombe ipogee a sistema di inumazione; - tombe ipogee con manufatto interrato; - tombe fuori terra;
familiari o collettive	- tombe ipogee con manufatto interrato; - tombe fuori terra;

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990, da aggiornare almeno ogni cinque anni.

Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare, il Piano Regolatore Cimiteriale per valutare le possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

## CAPO II - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

### **Art. 50 Inumazione**

Le inumazioni si distinguono in:

- a. inumazione in campo comune, Il turno di rotazione delle inumazioni è di 10 anni.
- b. inumazione in aree con concessione della durata di 99 anni, dotate di adeguato ossario,

Il campo comune di inumazione è diviso in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune, in luogo del cippo, l'installazione di un copritomba di superficie complessiva non superiore a quanto indicato nel piano regolatore cimiteriale. L'installazione di copritomba e lapidi e la loro manutenzione e conservazione fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria o abbandono da parte dei soggetti tenuti alla conservazione il Comune, ovvero per esso il soggetto gestore, provvede con rivalsa delle spese sostenute.

### **Art. 51 Tumulazione**

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in manufatti cimiteriali, costruiti dal Comune, ovvero per esso dal soggetto gestore, o dai concessionari di aree.

I tumuli possono essere a più piani sovrapposti. Ogni tumulo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

La struttura del tumulo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la

resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 Kg/mq. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna. È consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo VI del presente Regolamento.



**Art. 52 Operazioni cimiteriali**

I tempi ed i modi delle operazioni cimiteriali di esumazione e di estumulazione, vengono stabiliti dagli uffici comunali competenti e dal soggetto gestore che li subordina alle esigenze del servizio.

I famigliari dei defunti possono assistere alla tumulazione/estumulazione o all'inumazione/esumazione delle salme dei propri cari.

È fatto divieto ai non addetti ai lavori di assistere alle operazioni cimiteriali e alle operazioni che si svolgono nei cimiteri. L'Amministrazione non risponde di eventuali danni a terzi.

Per il dovuto rispetto ai defunti e per ragioni di carattere sanitario, le operazioni cimiteriali avvengono a cimitero chiuso.

Se tali operazioni vengono eseguite, ove sia possibile isolare il reparto interessato, si può evitare di chiudere al pubblico tutto il cimitero.

È vietato fotografare ed eseguire riprese filmate delle operazioni cimiteriali.

**Art. 53 Esumazioni ordinarie**

Le esumazioni ordinarie hanno lo scopo di raccogliere i resti mortali per depositarli nell'ossario comune od in cellette - ossario a pagamento, rendendo così liberi i campi comuni o le aree concesse. Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni.

Le esumazioni ordinarie in campo comune possono essere eseguite d'ufficio o richieste dai familiari, dopo lo scadere dei 10 anni dal seppellimento, previo pagamento della tariffa prevista per l'operazione cimiteriale.

Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal soggetto gestore.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualsiasi periodo dell'anno.

Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie in campo comune devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune a meno che coloro che vi abbiano interesse, non facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette o loculi posti entro il perimetro del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte in cassetine di zinco.

Secondo la circolare del Ministero della Sanità n. 10/1998 e fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, il resto mortale potrà:

- a. permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;
- b. essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
- c. essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.

Per i resti mortali da reinumare è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da

mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

Il tempo di re-inumazione viene stabilito in:

- cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

Il Comune ovvero il soggetto gestore ha il compito di procedere alle esumazioni ordinarie nei Cimiteri cittadini. A tal fine, prepara appositi programmi annuali o semestrali, che indicano i campi interessati. I programmi sono resi noti alla cittadinanza mediante l'affissione di pubblici manifesti, per almeno 90 giorni consecutivi precedenti quelli delle operazioni cimiteriali, all'albo pretorio comunale, agli ingressi dei Cimiteri, dei Campi oggetto delle esumazioni, negli spazi pubblici comunali ed in tutte le strutture pubbliche di maggior affluenza, oltre che sul sito web comunale. La programmazione delle esumazioni viene, inoltre, comunicata per lettera ad uno parenti più prossimi del defunto che risultino reperibili.

Con le descritte modalità e in via preventiva, la cittadinanza viene informata del periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, con indicazione dei possibili trattamenti effettuabili sui resti mortali non mineralizzati, per inumazione, tumulazione o cremazione. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione dei resti mortali a sepoltura privata o pubblica, presuppone l'assenso incondizionato al trattamento previsto in via generale dal Comune per questi.

Nell'ora e giorno prefissati si darà corso all'esumazione anche se non è presente alcun familiare.

#### **Art. 54 Esumazioni straordinarie**

Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite prima del previsto periodo di inumazione per ordine dell'Autorità Giudiziaria o previa autorizzazione del Comune ovvero del soggetto gestore o su richiesta dei famigliari, per trasportarle in altre sepolture ovvero per cremarle ovvero per casi di comprovata necessità o per urgenti lavori di manutenzione del cimitero.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala di autopsia con l'osservanza delle disposizioni di detta Autorità eventualmente emanate. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del medico responsabile nominato dall'autorità sanitaria competente.

Gli operatori cimiteriali dovranno essere opportunamente attrezzati.

Salvo casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a. nei mesi da maggio a settembre;
- b. quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano trascorsi due anni dalla morte ed il medico nominato dall'autorità sanitaria competente dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute e per gli operatori a tanto comandati.

#### **Art. 55 Estumulazioni ordinarie**

Le estumulazioni ordinarie vengono eseguite alla scadenza della concessione a tempo determinato.

Sono parificate alle estumulazioni ordinarie quelle eseguite su sepolture di tipo perpetuo di cui si sia accertato il disinteresse o di cui sia stata acquisita la rinuncia alla concessione stessa, o di cui sia scaduto il termine della concessione senza che si sia proceduto al rinnovo.

I resti rinvenuti dalle operazioni di estumulazione ordinaria vengono depositati nell'ossario comune salva la domanda degli aventi diritto di raccogliarli in cassette di zinco da destinare a cellette ossario in concessione.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione ed i parenti o gli aventi diritto non intendono rinnovare la concessione, e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, lo stesso è avviato ad inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione, di norma, ha la durata di 5 anni. Con il consenso dei famigliari dei defunti, in alternativa all'inumazione, si può procedere alla cremazione delle salme non mineralizzate.

Delle operazioni di estumulazione ordinaria viene data adeguata pubblicità, a cura del Comune ovvero del soggetto gestore, citando il nome delle salme soggette ad intervento.

In occasione della commemorazione dei defunti verrà esposto all'albo cimiteriale un elenco con la scadenza delle concessioni per l'anno successivo.

#### **Art. 56 Estumulazioni straordinarie**

Sono considerate estumulazioni straordinarie eseguibili su richiesta degli aventi titolo e ordinate d'ufficio:

- a. estumulazioni prima del termine di scadenza della concessione per trasferimento ad altra sepoltura o altro Comune;
- b. estumulazioni per termine di scadenza dei loculi assegnati in forma provvisoria;
- c. estumulazioni per eliminazione di inconvenienti di ordine igienico o statico.

Può essere autorizzata, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede. Analogo procedimento si segue per le estumulazioni eseguite per ordine dell'Autorità Giudiziaria.

#### **Art. 57 Esumazioni ed estumulazioni gratuite o a pagamento**

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in un ossario, in un loculo o in una tomba di famiglia, la raccolta delle ossa e la loro traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata nella tariffa di cui alla delibera n. 48 del 3/3/2016.

Le esumazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie e quelle straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista nella tariffa di cui alla delibera sopra citata.

Per le esumazioni e le estumulazioni, richieste dall'Autorità Giudiziaria, i costi relativi alle operazioni svolte sono addebitati all'autorità richiedente.

Il Comune ovvero il soggetto gestore, su richiesta dei familiari interessati, può autorizzare estumulazioni straordinarie delle salme per effettuare traslazioni così come previsto dall'art. 58 – traslazioni.

L'autorizzazione alle estumulazioni straordinarie può essere concessa di norma solo nel periodo da ottobre ad aprile compresi; sono fatti salvi i casi relativi a salme di persone morte per malattia contagiosa che non possono essere estumulate prima che siano trascorsi due anni dalla morte e nel confronto delle quali il personale della ASL che sovrintende alle operazioni cimiteriali dichiara che il trasferimento può essere eseguito senza alcun pregiudizio per la tutela salute pubblica.

## **57 bis - DIVIETO DI AFFIDO O DISPERSIONE DELLE CENERI A SEGUITO DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE <sup>5</sup>**

**In osservanza della Risoluzione del Settore Autonomie Locali della Regione Piemonte m.69/2010 le richieste di affido o dispersione di ceneri derivanti da cremazione a seguito di esumazioni o estumulazioni non possono essere accolte in quanto rappresentanti volontà del defunto difformi dalla sepoltura inizialmente scelta all'atto del decesso.**

### **Art. 58 Traslazioni**

La sepoltura in un loculo o in una tomba di famiglia ha, di norma, carattere definitivo e in virtù di ciò sono esclusi trasferimenti da un loculo o da tomba di famiglia verso altri loculi dello stesso cimitero o di altri cimiteri, fatta eccezione per i casi previsti nei commi seguenti.

Il trasferimento di salme, di resti mortali e di ceneri da un cimitero ad un altro è consentito nei seguenti casi:

- a. situazioni contingibili ed urgenti di pericolo per l'igiene e la sanità pubblica, fissate con ordinanza del Sindaco;
- b. in tutti i casi di tumulazione provvisoria previsti [all'art. 82 - tumulazioni provvisorie](#) -
- c. situazioni derivanti da esigenze di pubblico interesse risultanti da apposito provvedimento di Giunta comunale;
- d. per permettere una più facile visitazione da parte del coniuge/conviventi con vincoli affettivi o dei parenti entro il 2° grado portatori di accertati impedimenti fisici opportunamente documentati;
- e. cremazione;
- f. collocazione in tomba di famiglia;
- g. trasferimento in altro cimitero;
- h. per abbinamento di cadaveri di coniugi/conviventi con vincoli affettivi o parenti entro il 2° grado.

Il loculo rimasto vacante potrà essere restituito al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento (rinuncia a concessione).

Oltre che per esigenze di carattere igienico sanitario fissate con ordinanza del Sindaco, la traslazione può avvenire esclusivamente su richiesta dei soggetti aventi diritto.

### **Art. 59 Oggetti da recuperare**

Qualora nel corso di esumazioni ed estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile dell'ufficio del servizio cimiteri del soggetto gestore, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti nell'ufficio del servizio cimiteri del soggetto gestore.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al responsabile dell'ufficio del servizio cimiteri del soggetto gestore che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati,

---

<sup>5</sup> Articolo aggiunto con delibera di Consiglio comunale n. 24 del 14/04/2022

decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

#### **Art. 60 Materiali di risulta**

I materiali e le opere installate sulle sepolture al momento delle esumazioni o estumulazioni se non reclamati da chi ne abbia diritto entro 60 giorni dalla data dell'intervento passano di proprietà del Comune che può impiegarli per miglioramento generale dei cimiteri. Le croci, le lapidi e i copritomba possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle su sepolture di parenti che ne siano sprovvisti semprechè siano in buono stato di conservazione e rispondente ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o nell'immediato esterno in luogo idoneo.

### CAPO IV - CREMAZIONE

#### **Art. 61 CREMAZIONE <sup>6</sup>**

La cremazione è eseguita presso impianti in regola con le normative vigenti.

L'autorizzazione alla cremazione di persona deceduta viene rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso.

L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

a. la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b. l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

**c. In mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o , in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza.**

**Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;**

d. la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

L'autorizzazione alla cremazione di ossa o dei resti mortali (dopo il periodo di compiuta sepoltura) conservati nei cimiteri di Acqui Terme compete al Comune ovvero al soggetto gestore, previa autodichiarazione di assenso resa, ai sensi delle norme vigenti, dal coniuge o, in assenza di questi, dal parente più prossimo individuato secondo le norme del codice civile

---

<sup>6</sup> Articolo modificato con delibera di Consiglio comunale n. 24 del 14/04/2022

o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla totalità di questi (procedendo di grado in grado, fino al 6°).

Nel caso di irreperibilità degli aventi titolo, dispone e agisce il Comune ovvero per esso dal soggetto gestore, nei termini di legge e di regolamento.

L'autorizzazione alla cremazione di parti anatomiche riconoscibili, secondo quanto disposto dalla legge, compete alla ASL del luogo di avvenuta amputazione.

Il Sindaco, in caso di comprovata insufficienza delle sepolture, può disporre con specifica ordinanza la cremazione dei resti dopo il periodo di completamento del periodo di sepoltura, in assenza di indicazioni al riguardo dei familiari e nella impossibilità di contattarli singolarmente, dopo aver dato preventiva informazione alla popolazione con le modalità sopradescritte:

a) del periodo e luogo prescelto per la cremazione;

b) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della collocazione definitiva delle predette, a richiesta degli aventi titolo.

Non possono essere autorizzate cremazioni su cadaveri, resti o parti anatomiche che siano portatori di radioattività. Compete all'ASL segnalare al Comune, il ricorrere di tali eccezionali circostanze.

#### **Art. 62 Urne cinerarie**

Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

Su richiesta degli interessati, per le ceneri, può essere data in concessione una nicchia o un ossario. Le ceneri possono essere collocate anche in una tomba di famiglia, oppure in un loculo, in cui il defunto abbia il diritto di essere tumulato.

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

#### **Art. 63 Conservazione delle ceneri**

Le ceneri possono essere conservate:

a. in forma indistinta previo conferimento nel cinerario comune presso i cimiteri comunali;

b. in forma distinta, in apposita urna sigillata, che può essere:

– tumulata all'interno dei cimiteri comunali, a richiesta del familiare avente titolo sul defunto, nei manufatti costruiti dal Comune e dati in concessione (ossari-nicchie cinerarie) o in sepolture private, la cui durata è prestabilita dalla concessione in essere, corredate di ossario o cinerario;

– inumata in apposita area cimiteriale destinata a tale scopo, con urna in materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo previsto di 5 anni. Le fosse per l'inumazione nel terreno devono avere dimensioni minime di cm. 30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a 40 cm, con obbligo di uno strato minimo di terreno di cm. 30 tra l'urna e il piano campagna del campo. La fossa di inumazione di urne cinerarie è individuale e deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto, nonché un identificativo numerico di fila e fossa. Il servizio di inumazione delle

ceneri con il cippo identificativo è effettuato dal soggetto Gestore, con applicazione della relativa tariffa.

- consegnata al soggetto affidatario come di seguito disciplinato;
- consegnata al soggetto affidatario per la sua custodia, individuato tra il coniuge o in difetto tra i familiari aventi titolo in ordine di grado e parentela dal più vicino al più lontano entro il 6° grado come specificato dal C.C. art. 74 e seguenti, o convivente dichiarato anagraficamente con il consenso scritto degli eventuali familiari aventi titolo;
- consegnata per la conservazione, nel rispetto della volontà della persona defunta, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati.

#### **Art. 64 Affidamento delle ceneri a familiari <sup>7</sup>**

L'affidamento familiare di un'urna cineraria e' autorizzato dall'ufficio stato civile del Comune di decesso, sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto o della volontà espressa verbalmente dallo stesso ai familiari (al coniuge o, in assenza o in impossibilità di questi, al parente più prossimo individuato in base al codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi), o anche ad altri soggetti, che esprimeranno tale intento al Comune per conto del defunto, nella forma della autodichiarazione o anche esibendo dichiarazioni fatte da quest'ultimo in vita e dai predetti conservate o presso gli stessi depositate.

La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa in vita dal defunto secondo le modalità indicate al precedente comma.

In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero, finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria è stabilito nella residenza.

L'urna sigillata dovrà essere custodita all'interno dell'abitazione e all'esterno dell'urna dovranno essere indicati i dati anagrafici del defunto (nome, cognome, data di nascita e decesso) applicando apposita targhetta.

La consegna dell'urna cineraria a cura del Soggetto Gestore, deve risultare da verbale, redatto in triplice copia, una sarà conservata presso l'ufficio servizi cimiteriali del Comune, una presso l'ufficio del servizio cimiteri del soggetto gestore e una consegnata al richiedente. In ogni caso di affidamento l'ufficio del servizio cimiteri annota nell'apposito registro, le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo come specificato nella normativa vigente.

Nel caso di trasferimento di residenza o di variazione del luogo di conservazione, deve essere data comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'avvenuto cambiamento. Il soggetto affidatario può rinunciare a detenere l'urna, rendendone comunicazione scritta all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione che ne prende nota nell'apposito registro. In questo caso l'urna sarà conferita nei cimiteri comunali a cura del soggetto rinunciatario.

**In linea con le recenti sentenze della Corte Costituzionale che vedono il progressivo affiancamento della posizione giuridica dei conviventi a quella dei coniugi, stante la manifestazione di volontà dei parenti più prossimi e la volontà del defunto, in assenza di**

---

<sup>7</sup> Articolo modificato con delibera di Consiglio comunale n. 24 del 14/04/2022



**espresse limitazioni normative o ricavabili in via interpretativa, l'urna potrà essere affidata al convivente more uxorio.**

#### **Art. 65 Procedura di autorizzazione all'affidamento delle ceneri**

Nel Comune di Acqui Terme è possibile affidare l'urna cineraria contenente ceneri di persona defunta in forza della L.R. n. 20 del 31/10/2007.

La procedura per ottenere l'autorizzazione all'affidamento delle ceneri di cui al presente Regolamento è la seguente:

a. presentazione all'Ufficio dello Stato civile di un'istanza del coniuge o parente, ai sensi dell'art. 74 e seguenti del codice civile, del defunto o convivente dichiarato anagraficamente con il consenso scritto degli eventuali familiari aventi titolo, contenente:

- i dati anagrafici e la residenza del richiedente (unicamente un familiare, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. 130/01);
- la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza o domicilio entro il termine massimo di 30 giorni.

I suddetti dati verranno riportati su apposita modulistica disponibile presso l'ufficio dello Stato civile comunale e degli uffici del soggetto gestore nonché sul sito istituzionale del Comune di Acqui Terme [www.comune.acquiterme.al.it](http://www.comune.acquiterme.al.it) che dovrà essere sottoscritta dal richiedente, al quale verrà rilasciata copia dell'autorizzazione;

b. rilascio dell'autorizzazione all'affidamento dell'urna da parte dell'Ufficio dello stato civile.

L'affidatario, comunque, dinnanzi al Comune contrae i seguenti obblighi:

a. Conservare l'urna in maniera da garantire il rispetto del comma 2 dell'art 343 del T.U. delle leggi sanitarie e cioè in un luogo con destinazione stabile e non profanabile (teca, colombario, o altro vano stabile);

b. Permettere l'accesso, ai congiunti del de cuius perché essi possano esercitare il loro diritto secondario di sepolcro (visita alla tomba del defunto per atti rituali e di suffragio);

c. Sottoporsi attraverso ispezioni e controlli presso la propria residenza alla vigilanza da parte del personale comunale all'uopo preposto;

d. Rispondere penalmente di eventuali profanazioni delle ceneri se tale sacrilegio sia dovuto a sua colpa grave o inadempimento.

e. Se intende rinunciare all'affidamento dell'urna, è tenuto a conferirla, per la conservazione provvisoria in cimitero previa acquisizione dell'autorizzazione al trasporto da parte del Comune nel quale si trova l'urna affidata.



L'attività di controllo, di regolare conservazione dell'urna, verrà espletata dall'ufficio dei servizi cimiteriali del Comune ovvero dal soggetto gestore.

#### **Art. 66 Dispersione delle ceneri**

La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa in vita dallo stesso in forma scritta e nelle forme di legge o anche verbalmente ai propri familiari o ad altre figure aventi titolo che, dallo stesso prescelte, attesteranno tale condizione. In mancanza della espressione di volontà da parte del defunto, la dispersione delle ceneri può avvenire per volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dall'unanimità di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto. Nel caso di minori e interdetti la volontà è manifestata dai legali rappresentanti degli stessi.

La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- a. del soggetto richiedente, avente titolo in base alla legge (singolo o plurimo);
- b. del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- c. del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri saranno disperse;
- d. della data o del termine entro il quale verrà eseguita la dispersione.

Qualora sia richiesto che avvenga in territori demaniali posti al di fuori del territorio comunale, l'Ufficiale di Stato Civile dovrà indicare nell'atto di autorizzazione alla dispersione l'obbligo, da parte dell'autorizzato, di acquisire l'autorizzazione al trasporto dell'urna, nonché eventuali ulteriori autorizzazioni indispensabili (nel caso di cambio di Regione o anche di coinvolgimento di diverso Comune).

È competenza dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune il rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri nel territorio comunale di persone decedute all'estero.

La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada).

La dispersione delle ceneri deve avvenire in orario diurno con mezzi funebri o con mezzi propri, purché sia garantito il decoro pubblico, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti nell'area di dispersione ed è consentita nei seguenti luoghi:

- nell'area a ciò destinata posta all'interno del cimitero comunale di Acqui Terme – Regione Cassarogna;
- in aree private, all'aperto, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;
- in mare a 500 metri dalla costa: la dispersione nel mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

È fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.

La dispersione delle ceneri, qualora l'esecutore non sia stato indicato dal defunto, è eseguita dalle seguenti persone:

- a. dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da un incaricato determinato dalla maggioranza degli stessi;
- b. dall'esecutore testamentario;

- c. dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- d. dal tutore di minore o interdetto;
- e. in mancanza dei soggetti di cui sopra, dal personale autorizzato dal Comune ovvero per esso dal soggetto gestore denominato "Cerimoniere".

Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve essere consentito, al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione, qualora questi lo desiderino. La partecipazione alla dispersione di questi ultimi avviene su loro espressa richiesta, formulata al Cerimoniere che cura le attività di vigilanza e annota nell'apposito verbale di cui al punto 13 del presente articolo.

È vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

La dispersione o conservazione delle ceneri all'interno dei cimiteri del Comune di Acqui Terme è consentita a tutti coloro che ne fanno richiesta.

La dispersione nel territorio di Acqui Terme, sia all'interno sia al di fuori del cimitero, avverrà alla presenza del Cerimoniere che provvederà all'effettuazione della vigilanza delle operazioni di dispersione e anche alla stesura dei relativi verbali.

La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al primo comma.

#### **66 bis – CONVIVENZA DI FATTO REGISTRATA ALL'ANAGRAFE <sup>8</sup>**

**In riferimento alla convivenza di fatto registrata all'anagrafe, come previsto dalla Legge 76/2016, ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati, in caso di morte, per quanto riguarda le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie. La designazione è effettuata in forma scritta e autografa, oppure in caso di impossibilità a redigerla, alla presenza di un testimone.**

#### **Art 67 Senso comunitario della morte**

Nei seguenti casi, affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, è allestito all'interno dei cimiteri un registro consultabile riportante i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state disperse o sono state affidate.

#### **Art. 68 Procedura per lo svolgimento della dispersione delle ceneri**

La procedura per lo svolgimento della dispersione delle ceneri nel territorio comunale è la seguente:

- a. presentazione, all'Ufficio del servizio cimiteri del soggetto gestore, dell'autorizzazione alla dispersione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile competente, da parte del soggetto preposto alla dispersione di cui al sopracitato Art. 66 comma 8 - dispersione delle ceneri.
- b. presentazione di un'istanza contenente i dati anagrafici e residenza del richiedente e copia del documento identificativo;
- c. qualora il luogo di dispersione non sia indicato dal defunto, presentazione di dichiarazione d'intento, espressa dal coniuge e, in difetto dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più

---

<sup>8</sup> Articolo aggiunto con delibera di Consiglio comunale n. 24 del 14/04/2022

parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi, del luogo ove disperdere le ceneri ai sensi del sopracitato art. 66 - dispersione delle ceneri , del presente Regolamento;

d. la richiesta di appuntamento con il Cerimoniere incaricato dal Comune, ovvero dal soggetto gestore, che accompagnerà la cerimonia redigendone il verbale di dispersione;

e. rilascio del nullaosta da parte dell'ufficio servizi cimiteri del soggetto gestore, con ricevuta di avvenuto pagamento delle tariffe di dispersione.

In caso di disaccordo dei parenti sul luogo di dispersione e in caso di luogo non consentito dal presente Regolamento, le ceneri sono disperse nel Cinerario comune.

#### **Art. 69 Deposito provvisorio**

E' consentita la sosta per un periodo massimo di tre mesi dell'urna cineraria presso il Tempio crematorio nel Cimitero Comunale nelle situazioni in cui cause di forza maggiore impongono il posticipo delle operazioni di dispersione.

Trascorso tale termine verrà applicata una penale di €. 20,00 al giorno a carico dell'affidatario delle ceneri.

In caso di disinteresse da parte dei familiari, decorsi sei mesi dalla cremazione, le ceneri verranno disperse nel cinerario comune.

#### **Art. 70 Sanzioni Amministrative**

Fatte salve le sanzioni di natura penale, la violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono disciplinate dall'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dall'art. 2 della Legge 130/01.

## **TITOLO VI – CONCESSIONI CIMITERIALI –**

### **CAPO I - TIPOLOGIE DELLE SEPOLTURE E MODALITA' DI CONCESSIONE**

#### **Art. 71 Tombe o sepolture**

Le tombe o sepolture sono dei luoghi naturali o artificiali adibiti alla sepoltura in cui sono conservati i resti umani di uno o più individui, generalmente dopo un rito funebre. Nelle tombe o sepolture, ad esclusione dell'ossario e del cinerario comune, ogni salma deve essere posta in tumulo o nicchia separata.

Le tombe o sepolture presenti nei cimiteri del Comune di Acqui Terme possono essere così classificate:

- Tombe o sepolture comuni:
  - ossario comune
  - cinerario comune
- tombe o sepolture individuali:
  - tombe ipogee a sistema di inumazione in campo comune
  - loculi;
  - cellette ossario/nicchie cinerarie
- tombe o sepolture private:
  - individuali
    - tombe ipogee a sistema di inumazione;
    - tombe ipogee con manufatto interrato;
    - tombe fuori terra;
  - familiari e collettive
    - tombe ipogee con manufatto interrato
    - tombe fuori terra

#### **Art. 72 Concessioni cimiteriali**

La concessione di sepoltura consiste nel diritto di usare una porzione di manufatto cimiteriale al fine di esservi sepolto. La domanda di concessione può essere presentata in qualsiasi momento, a prescindere dal verificarsi di un evento luttuoso.

Nel rispetto delle previsioni del P.R.C., il soggetto gestore può concedere l'uso di sepolture costruite dal Comune, ovvero per esso dal soggetto gestore, del tipo:

- a. loculi;
- b. cellette ossario – nicchie cinerarie.

Il Comune si riserva la concessione di aree per la costruzione di tombe familiari o collettive a spese di privati o Enti.

Il diritto d'uso di una sepoltura risulta da una concessione amministrativa che consiste nel diritto di usare una porzione di manufatto cimiteriale. Permane integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, fermo restando quanto previsto dall'articolo 824, comma 2 del Codice Civile.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Per concessionario si intende il soggetto che stipula il contratto di concessione cimiteriale finché in vita.

La concessione di sepolture individuali è regolata da schema di contratto-tipo predisposto dal Comune o dal soggetto gestore ed approvato dal Comune.

La concessione di aree per sepoltura individuali o collettive è regolata da contratti-tipo predisposti dal Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o tombe deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della stessa. In particolare l'atto deve indicare:

- a. la natura della concessione e la sua identificazione, l'indicazione del numero dei posti realizzati o realizzabili;
- b. la durata e la decorrenza;
- c. la/le persona/e o, nel caso di enti o collettività il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/io/ie;
- d. i defunti destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione del diritto d'uso del sepolcro. Vigè il criterio, ove non diversamente indicato che il sepolcro ha natura familiare;
- e. l'eventuale ampliamento per benemerenzà, del diritto d'uso, che, se non fatto inizialmente dal fondatore, necessita del benessere di tutti i familiari aventi titolo alla sepoltura in quel manufatto;
- f. gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza e revoca.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di una tariffa e, nel caso di concessione di area per la costruzione di una tomba, ad ulteriore versamento di un deposito cauzionale a garanzia dei danni a persone o cose che dovessero verificarsi durante la costruzione della tomba. Gli importi sono determinati dal Comune con Delibera di Giunta.

Più concessionari possono richiedere al Comune, congiuntamente, una concessione per una tomba di famiglia già costruita o di un'area su cui costruire la tomba, indicando la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa, fatto salvo il principio della responsabilità solidale.

### **Art. 73 Aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia e cappelle funerarie.**

Le aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia sono concesse a persona fisica per sé e per i propri familiari o ad enti e comunità non aventi scopo di lucro per la durata non superiore a 99 anni salvo rinnovo, e riguardano le aree concesse per tombe fuori terra nel cimitero cittadino e nei cimiteri frazionali.

Nell'atto di approvazione del progetto viene recepito quanto già indicato nell'atto di concessione ovvero il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

La concessione, è data in ogni tempo secondo la disponibilità ed in conformità al piano cimiteriale, osservando come criterio di priorità la presenza di uno o più feretri da seppellire e la data di presentazione della domanda di concessione. In caso di presentazione in pari data avranno la precedenza le richieste di residenti nel territorio comunale.

La concessione non può essere fatta a persona o ad ente che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto ed è condizione per pronunciarne la decadenza.

Per le modalità di concessione vedasi l'art. 74.

#### **Art. 74 Modalità di concessione**

L'assegnazione di loculi e cellette avviene, di norma, per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. È fatta eccezione per l'assegnazione:

- a. al coniuge o al parente di primo grado del defunto;
- b. a portatori di handicap motorio, visivo o comunque tale da rendere necessaria l'assegnazione in file di particolari altezze o luoghi facilmente accessibili, previa presentazione di idonea certificazione medica da acquisire agli atti.

Nel caso vi sia ampia disponibilità di sepolture il richiedente, eccezionalmente, può scegliere tra le sepolture non ancora assegnate quella che è più rispondente alle proprie esigenze. L'assegnazione viene comunque effettuata negli Uffici comunali o del servizio cimiteri del soggetto gestore.

Non si concede una nuova concessione di tomba di famiglia a chi già è titolare di una concessione in un cimitero comunale, tranne il caso che la prima concessione abbia raggiunto la capienza massima consentita o se per essa sia stata presentata rinuncia.

La concessione in uso delle sepolture in tombe non può essere trasferita a terzi, ma solamente:

- a. retrocessa al Comune, o se del caso al soggetto gestore, secondo quanto previsto dal presente regolamento;
- b. trasferita agli eredi per successione legittima o testamentaria.

#### **Art. 75 Durata delle concessioni per tombe individuali ( loculi e cellette)**

La durata delle concessioni di loculi e cellette ossario/nicchie cineraria non può essere superiore a 30 anni.

Le concessioni di cui sopra hanno decorrenza dalla data di tumulazione della salma.

La durata prevista nelle concessioni assegnate antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento è quella indicata nella concessione medesima. L'uso delle concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 è perpetuo, a condizione che tale regime risulti dall'atto di concessione.

#### **Art. 76 Durata delle concessioni per tombe di famiglia o collettive**

La durata delle concessioni di aree per la costruzione di tombe di famiglia o collettive decorre dalla data di stipulazione del contratto e non può superare i 99 anni salvo rinnovo.

Le concessioni di cui al comma 1 possono essere rinnovate alla scadenza ed a richiesta dei concessionari o loro discendenti diretti, o in assenza di questi da altre persone a ciò espressamente delegate dal defunto per il periodo di tempo consentito e previo accertamento dello stato di manutenzione della tomba.

Quando da tale accertamento risulti che la tomba necessita di lavori di manutenzione, questi dovranno essere eseguiti dal richiedente.

Decorso infruttuosamente il termine, il Sindaco, previa diffida, disporrà la eventuale demolizione del monumento e la traslazione dei resti mortali nell'Ossario comune, mettendo a disposizione di altri richiedenti l'area così liberata o il manufatto.

Il pagamento degli oneri deve essere effettuato all'atto dell'assegnazione della concessione.

## **Art. 77 - RINNOVO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI <sup>9</sup>**

La concessione delle tombe di famiglia ha una durata di anni 99.

La stessa potrà essere rinnovata prima della scadenza (decorsa almeno la metà della durata della concessione originaria) per anni 50, decorrenti dalla data dell'ultima tumulazione.

La tumulazione del feretro può avvenire solo se il periodo residuo della concessione non sia inferiore a 20 anni.

E' possibile il "rinnovo" di concessione, decorsi 50 anni, da parte del concessionario originario o suo erede o persona incaricata dai suddetti, con atto scritto non formale, secondo le tariffe stabilite annualmente con delibera di Giunta Comunale, e senza che venga apportato alcun ampliamento al sepolcro rispetto alla concessione originaria.

È obbligatoria, al momento del rinnovo, la verifica da parte dell'ufficio tecnico comunale dello stato di conservazione della tomba di famiglia con redazione di relativo verbale nel quale verranno indicati gli eventuali interventi da effettuarsi sul manufatto.

Al momento del rinnovo l'Ufficio tecnico comunale verificherà lo stato di conservazione della tomba di famiglia e redigerà verbale con indicazione degli eventuali interventi da effettuarsi sul manufatto.

Il richiedente dovrà provvedere all'esecuzione dei lavori entro 90 giorni, decorrenti dalla data di approvazione del progetto presentato all'UT. Scaduto tale termine l'UT redigerà verbale di eseguiti lavori e provvederà a stipulare l'atto di rinnovo della concessione.

Qualora gli interventi non siano eseguiti entro i 90 giorni, verrà applicata la procedura di decadenza di cui agli artt. 96 e 97.

Durante l'esecuzione dei lavori sul manufatto, il Comune metterà a disposizione dei loculi per la sistemazione provvisoria di eventuali salme o resti mortali a spese dei richiedenti.

### **Art. 78 Sepolture private prive di atto concessorio**

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemorabile, quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione

## **CAPO II – LOCULI E CELLETTE OSSARIO**

### **Art. 79 Loculi e cellette ossario**

I loculi sono a pagamento con durata trentennale (30 anni) salvo rinnovo, per una sola volta e per un periodo di anni dieci, previo pagamento della tariffa in vigore al momento della estinzione della concessione.

La concessione del loculo deve risultare da atto scritto rilasciato dal Comune o dal soggetto gestore.

Prima della stipula della concessione, il concessionario deve versare integralmente l'importo della concessione secondo le tariffe in vigore.

---

<sup>9</sup> Articolo sostituito con delibera di Consiglio comunale n. 24 del 14/04/2022

La concessione è subordinata all'accettazione ed osservanza delle norme, circolari, ordini interni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di Polizia Mortuaria e Regolamenti Cimiteriali, oltre che delle specifiche disposizioni proprie del singolo atto di concessione stipulato.

La durata della concessione decorre dalla data di tumulazione della salma o dell'urna cineraria.

La stipula della concessione del loculo o celletta dà diritto alla fornitura gratuita da parte del soggetto gestore della lapide. Resta inteso che ogni incisioni e/o accessorio resteranno a cura e spese dell'utente concessionario.

Al termine della concessione, salvo rinnovo, le salme verranno, una volta verificato il completamento del processo di mineralizzazione, estumulate e collocate, previa riduzione resti, nelle nicchie ossario o nell'ossario comune.

Si definiscono loculi di risulta quelli che si rendono liberi a seguito d'estumulazione o traslazione. I loculi di risulta possono essere assegnati in modo indipendente rispetto alla fila nella quale sono in corso le tumulazioni nei loculi di prima assegnazione. L'assegnazione del loculo di risulta, previa stipulazione di concessione cimiteriale, conferisce il diritto alla consegna gratuita della lapide da parte del soggetto gestore.

#### **Art. 80 Diritto di sepoltura in loculi o cellette**

Per le tombe individuali il diritto di sepoltura è limitato alla sola persona espressamente indicata nell'atto di concessione.

Per i contratti non nominativi stipulati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 1975, aventi validità perpetua, il diritto d'uso può essere esteso al coniuge, convivente, discendenti diretti (figli) del concessionario d'origine, escludendo in ogni caso gli altri soggetti.

#### **Art 81 TUMULAZIONI SUPPLEMENTARI <sup>10</sup>**

**In un loculo già occupato da una salma è consentito collocare, in via supplementare, altre urne cinerarie o cassette di zinco contenenti resti ossei, fino ad un massimo di tre, purché esista uno stretto rapporto di parentela tra i due defunti (genitori/figli, marito/moglie, conviventi more uxorio, fratelli/sorelle).**

È consentito, altresì, collocare un'urna cineraria o una cassetta di zinco contenente resti mortali all'interno di un loculo ancora vuoto, dove sarà in seguito deposto il feretro dell'avente diritto.

Le tumulazioni supplementari sono possibili previo pagamento della relativa tariffa.

#### **Art. 82 Tumulazioni provvisorie**

Possono essere provvisoriamente tumulati nei loculi, in via eccezionale e dietro pagamento del deposito cauzionale di cui al comma 3, i feretri di salme che:

- a. sono in attesa di essere sepolti in tombe da costruire la cui pratica sia già stata definita;
- b. sono in attesa di essere sepolti in tombe delle quali è necessario effettuare lavori di ripristino urgente;

---

<sup>10</sup> Articolo modificato con delibera di Consiglio comunale n. 24 del 14/04/2022



c. sono in attesa di essere sepolti in tombe da costruire o loculi in altro comune la cui pratica sia già stata definita.

La tumulazione provvisoria può avere durata massima di 24 mesi dalla data di tumulazione.

Per la concessione di cui sopra è richiesto il versamento di un deposito cauzionale, pari alla tariffa vigente per la concessione di un loculo, che verrà restituito non appena si provvederà alla definitiva sistemazione della salme.

Le tumulazioni provvisorie devono risultare da atto scritto e sottoscritto dai richiedenti, il cui originale va conservato presso l'ufficio contratti del Comune o del servizio cimiteri del soggetto gestore.

Prima della scadenza del termine per l'assegnazione provvisoria l'interessato, o gli aventi causa, provvederanno alla definitiva sistemazione della salme.

Se alla scadenza della tumulazione provvisoria l'interessato, o gli aventi causa, non abbiano ancora provveduto alla definitiva sistemazione della salma, il responsabile del servizio cimiteri comunali o del soggetto gestore, inviterà l'interessato a regolarizzare la propria posizione con la concessione ordinaria di un loculo.

### **ART.83 – CELLETTE OSSARIO – NICCHIE CINERARIE <sup>11</sup>**

Le cellette ossario/nicchie cinerarie sono a pagamento con durata trentennale (30 anni) salvo rinnovo, per una sola volta per un periodo di dieci anni, previo pagamento della tariffa in vigore al momento della estinzione della concessione.

**In una celletta ossario/nicchia cineraria già occupata da un'urna cineraria o cassetta di zinco contenente resti ossei, è consentito collocare, in via supplementare, altre urne cinerarie o cassette di zinco contenenti resti ossei, fino ad un massimo di tre, purché esista uno stretto rapporto di parentela tra i due defunti (genitori/figli, marito/moglie, conviventi more uxorio risultanti all'Anagrafe, fratelli/sorelle).**

Le tumulazioni supplementari sono possibili previo pagamento della relativa tariffa.

#### **Art. 84 Epigrafi e ornamenti sulle lapidi**

Sulla lapide si possono apporre:

a. L'epigrafe deve contenere le generalità del defunto, la data di nascita e di morte; si possono aggiungere le rituali espressioni brevi.

b. una fotografia, purché eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo, un portafiori ed una lampada votiva.

Vengono fatte rimuovere d'ufficio le epigrafi contenenti errori di scrittura o non consone alla sacralità del luogo.

È fatto divieto alle ditte di articoli funerari di apporre scritte pubblicitarie sulle lapidi.

#### **Art. 85 Sistemazione e manutenzione dei loculi e delle cellette ossario – nicchie cinerarie**

I loculi e le cellette ossario/nicchie cinerarie sono concessi già completi di opere a cura del Comune ovvero del soggetto gestore.

I concessionari devono mantenere per tutto il tempo della concessione in decoroso e perfetto stato di conservazione le sistemazioni delle lapidi, delle epigrafi e dei decori.

---

<sup>11</sup> Articolo modificato con delibera di Consiglio comunale n. 24 del 14/04/2022

In caso di non ottemperanza verranno effettuati lavori di ripristino direttamente dal Comune ovvero dal soggetto gestore, con spese a carico del concessionario e/o degli eredi di quest'ultimo.

### CAPO III – TOMBE DI FAMIGLIA E COLLETTIVE

#### **Art. 86 Diritto di sepoltura in tombe di famiglia e collettive**

Il diritto d'uso in sepolture di famiglia o collettive è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni, limitative od estensive, previste nell'atto di concessione. Si intendono fare parte della famiglia:

- a) coniuge o convivente more uxorio facente parte della famiglia anagrafica del concessionario
- b) gli ascendenti,
- c) i discendenti,
- d) parenti ed affini fino al III grado e rispettivi coniugi.
- e) persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti del concessionario.

I nominativi degli aventi diritto alla sepoltura devono essere specificati nell'atto di concessione.

L'eventuale condizione di particolare benemerienza nei confronti dei concessionari, va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 del titolare della concessione, depositata presso il Comune o il gestore del cimitero. L'estensione della sepoltura nei casi di benemerienza deve avvenire previo assenso di tutti gli aventi diritto alla sepoltura nel sepolcro, che acconsentono così alla compressione dei loro diritti.

L'ammissione di cui al punto e) e' limitata ad un solo caso per le sepolture indivise mentre per le tombe suddivise in quote di pertinenza, i benemeriti ammissibili potranno essere uno per concessionario.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura privata tutte le persone che non risultino legate al concessionario in uno dei modi individuati nei precedenti articoli e commi.

Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad associazione senza scopo di lucro o ad ente morale è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario alla data del decesso, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione del Comune.

Con la concessione dell'uso di area per la realizzazione di sepolcreti si conferisce ai privati, o agli enti, il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile per atti tra vivi o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto e determina la decadenza della concessione.

Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, salvo sopravvenute esigenze cimiteriali di interesse pubblico da parte del Comune.

#### **Art. 87 Termini per la costruzione dell'opera**

La costruzione dei manufatti per tombe nei cimiteri comunali e in aree già ottenute in concessione, in osservanza di quanto previsto dal Piano Regolatore Cimiteriale (PRC), può avvenire solo a seguito del rilascio da parte del Comune della regolare concessione edilizia a favore del Concessionario dell'area o degli aventi titolo.

La presentazione dell'istanza per l'ottenimento della concessione edilizia, completa di tutta la necessaria documentazione, dovrà essere presentata all'Ufficio Urbanistica entro un anno dalla data di concessione dell'area, a pena di decadenza della concessione.

I lavori di costruzione del manufatto dovranno terminare, entro e non oltre tre anni dalla data di rilascio del permesso di costruire pena la decadenza della concessione dell'area.

Su richiesta degli interessati, giustificata dal verificarsi di situazioni o avvenimenti straordinari indipendenti dalla volontà del concessionario il termine può essere prorogato, per una sola volta, di 6 mesi, con applicazione di una penalità mensile, da corrispondere anticipatamente, pari al 2% del canone di concessione vigente.

### **Articolo 88 Agibilità della sepoltura**

L'utilizzo delle sepolture oggetto di lavori non potrà essere consentito se non previ accertamenti tecnici che ne attestino la conformità a quanto autorizzato.

La restituzione del deposito cauzionale versato ai sensi del successivo art. 100 avviene conclusi gli adempimenti di cui al comma 1.

### **Art. 89 Manutenzione**

La manutenzione delle tombe di famiglia spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate e per le parti di area non costruita destinate a giardino, aiuola, prato, ecc..

La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutati indispensabili od opportuni sia per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.

### **Art. 90 Lavori di manutenzione**

I concessionari dei suoli ed i loro eredi hanno l'obbligo di mantenere le aree e i manufatti in uno stato decoroso. A tal fine dovranno curare la manutenzione delle aree, sin dal momento della concessione del suolo, e dei manufatti realizzati, ed eseguire tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie stabilite dal Comune, ovvero per esso dal soggetto gestore.

Qualora il Comune o il soggetto gestore constatino che le aree e i manufatti versano in uno stato di mancata manutenzione o di abbandono, al concessionario o agli aventi titolo, viene assegnato un termine per la esecuzione delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Nel caso che il concessionario, o suo avente causa, lasci trascorrere inutilmente detto termine, il Comune ovvero per esso il soggetto gestore, ha la facoltà di sospendere la tumulazione di salme, avviando comunque il procedimento per la dichiarazione di decadenza della concessione.

Conseguentemente il Comune riacquisterà la piena proprietà dell'area e del manufatto, senza alcun indennizzo per il concessionario o erede, ai sensi dell'art 934 del C.C. e dell'art. 96 del presente Regolamento..

È consentita, previa comunicazione al Comune e al soggetto gestore, l'esecuzione degli interventi descritti ai successivi punti, da parte di ditte artigiane purché tali ditte esibiscano

sempre copie della autorizzazione edilizia o titolo equipollente ed altri documenti necessari per legge.

Tutte le istanze dovranno contenere sempre i dati identificativi del contratto di concessione, del richiedente o dell'attuale concessionario.

### CAPO III - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

#### **Art. 91 Divisione e subentri**

Più concessionari di una tomba di famiglia possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

I nominativi degli aventi diritto dovranno essere indicati al momento della stipula del contratto di concessione. La richiesta deve essere sottoscritta dai concessionari aventi titolo.

La divisione e l'individuazione delle quote non costituiscono atti di disponibilità della concessione ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Con scrittura privata autenticata dal notaio depositata agli atti del Comune, i concessionari di un'unica area possono regolare i propri rapporti interni ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

Analogamente uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia è subordinata all'assenso da parte degli altri aventi titolo alla concessione in quanto ne deriva l'accrescimento del diritto di sepoltura e dei doveri di manutenzione nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.

Tali rinunce vanno comunicate al Comune al fine di aggiornare le concessioni originarie.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo, sono tenuti a designare uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune e a darne comunicazione al responsabile dell'ufficio Contratti del Comune entro 6 mesi dalla data di decesso al fine di aggiornare i titoli concessori.

#### **Art. 92 Rinuncia a concessioni di loculi, ossari, cinerari di durata perpetua o a tempo determinato**

Il titolare di una concessione, o i suoi eredi in caso di decesso del titolare, possono rinunciare al diritto d'uso di un loculo o celletta, a condizione che siano trascorsi almeno 10 anni dalla data di stipula del contratto di concessione e che la sepoltura sia libera da salma, resti mortali o ceneri.

Il Comune, ovvero per esso il soggetto gestore, valutata la situazione complessiva dei loculi o cellette ancora disponibili, ha facoltà di accettare o meno la rinuncia al diritto d'uso sino ad un limite massimo di 20 retrocessioni all'anno a seconda della data di protocollazione della domanda.

Qualora l'istanza di rinuncia venga accolta, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla successione, rinuncianti, la restituzione di una parte della somma versata al momento della stipula del contratto di concessione, calcolata in base alla seguente tabella:

- 40% del prezzo a suo tempo pagato, non soggetto a rivalutazione ISTAT, se sono decorsi tra i 10 e i 20 anni dalla data di inizio della concessione;
- 30% del prezzo a suo tempo pagato, non soggetto a rivalutazione ISTAT, se sono decorsi più di 20 anni dalla data di inizio della concessione;

- 50% del prezzo a suo tempo pagato, non soggetto a rivalutazione ISTAT, se la rinuncia riguarda una concessione di durata perpetua.

#### **Art. 93 Rinuncia a concessione di aree libere**

È facoltà del titolare che non ha ancora iniziato le opere di rinunciare alla concessione.

Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere.

Nel caso in cui il Comune accolga l'istanza di retrocessione, al concessionario o agli aventi diritto rinuncianti, verrà riconosciuto il rimborso di una somma che sarà stabilita da delibera di Giunta comunale che disciplinerà nel dettaglio le modalità di retrocessione.

#### **Art. 94 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione**

Il concessionario di un'area o di una tombe di famiglia può sempre, con formale comunicazione scritta, rinunciare alla concessione dell'area o del manufatto anche se parzialmente realizzato, a condizione che non vi siano salme o resti mortali.

Il manufatto tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi o altro, anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del C.C.

### CAP IV – REVOCA DECADENZA ESTINZIONE

#### **Art. 95 Revoca**

È facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamenti e/o modificazioni topografiche del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso per gli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante, di una sepoltura equivalente possibilmente nello stesso cimitero, o in mancanza di disponibilità, in un altro indicato dal Comune.

Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione deve dare notizia al concessionario ove sia possibile, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo del cimitero per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno fissato, la traslazione avviene anche in assenza del concessionario.

#### **Art. 96 Decadenza**

La decadenza della concessione può essere dichiarata oltre che per rinuncia del concessionario o aventi titolo, nei seguenti casi:

- a. *per le sepolture individuali, l'utilizzazione non avvenga entro un anno dal decesso della persona indicata nell'atto di concessione;*
- b. *per le sepolture di famiglia o per Enti o Comunità, la costruzione del sepolcreto non sia stata ultimata entro i termini previsti dall'art. 87;*
- c. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- d. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- e. quando la sepoltura individuale o collettiva, risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto e quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla

manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 85 - sistemazione e manutenzione dei loculi e delle cellette ossario – nicchie cinerarie e dall'art. 90 - lavori di manutenzione - del presente regolamento;

f. quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

Nei casi previsti nei punti e) ed f), viene inviata una diffida ad adempiere al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

Trascorso il periodo indicato nella diffida, sulla tomba è posto un avviso e contemporaneamente all'Albo di ingresso al cimitero, è pubblicato l'elenco delle sepolture per le quali viene dato inizio alla procedura di decadenza di cui alle sopra citate lett. e ed f.

La decadenza è adottata con deliberazione della Giunta Comunale.

Nei casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di sei mesi consecutivi.

#### **Art. 97 Provvedimenti conseguenti la decadenza di manufatti cimiteriali**

Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune, dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri ivi eventualmente presenti.

Il Comune può disporre la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato del manufatto, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità dello stesso ai sensi dell'art. 934 C.C.

Il Comune ha facoltà di procedere alla loro riassegnazione secondo le modalità fissate dagli artt. 74 e seguenti del vigente Regolamento.

Le opere di pregio artistico-storico saranno conservate a cura del Comune.

Gli oggetti preziosi o di valore rinvenuti all'interno delle sepolture decadute, saranno restituiti al concessionario o agli eredi se reperibili.

#### **Art. 98 Tombe di famiglia di pregio artistico storico**

Le tombe di famiglia decadute, riconosciute dall'Amministrazione di valore artistico o storico, saranno conservate a cura del Comune.

Il Comune, stabilisce, di volta in volta, la conservazione della tomba, le modalità dell'operazione e l'assunzione delle spese di restauro, quando occorrono.

#### **Art. 99 Estinzione**

Le concessioni di aree per sepolture di famiglia o collettive si estinguono:

- per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi dei precedenti artt. 75-76 - *durata delle concessioni*;
- con la soppressione del cimitero.

Prima della scadenza del termine delle concessioni gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

### **CAPO V – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI**

#### **Art. 100 Autorizzazione di edilizia cimiteriale e permessi di accesso al cimitero**

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, inerenti le sepolture individuali o collettive, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori a loro libera scelta.

Per l'esecuzione dei lavori di nuove costruzioni, restauri, manutenzioni straordinarie, i concessionari devono munirsi di apposita autorizzazione edilizia o permesso di costruire

rilasciato dal competente ufficio comunale nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e della normativa tecnica di riferimento.

Detta autorizzazione con relativo progetto deve essere tenuta sul posto di lavoro a cura dell'Impresa esecutrice e deve essere esibita a richiesta del personale di vigilanza.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui al comma precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissato in € 2.000,00 (indicizzato ISTAT), da versarsi, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni, presso i preposti uffici del soggetto gestore.

Conseguentemente al rilascio della Concessione Edilizia dovrà essere richiesta all'ufficio del servizio cimiteri del soggetto gestore l'autorizzazione di accesso al cimitero per poter eseguire i lavori.

L'autorizzazione verrà rilasciata solo in favore del titolare della concessione e della ditta/impresa esecutrice qualora quest'ultima sia in possesso di tutti i requisiti di legge per poter effettuare le lavorazioni con particolare riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza del lavoro.

È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire i lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente Regolamento in quanto compatibili.

#### **Art. 101 Caratteristiche edilizie per la costruzione delle tombe collettive**

Le tombe collettive devono essere costruite nel rispetto delle specifiche tecniche indicate dal Piano Regolatore cimiteriale.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma dell'articolo precedente.

#### **Art. 102 Responsabilità**

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi per il cui risarcimento si potrà ricorrere al deposito cauzionale.

#### **Art. 103 Recinzione aree - Materiali di scavo**

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile dell'ufficio cimiteriale del soggetto gestore.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere trasportati in discarica autorizzata o al luogo indicato dai servizi cimiteriali, secondo l'orario e gli itinerari che vengono prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

L'esecutore delle opere all'atto della fine dei lavori, in fase di verifica finale delle opere eseguite, dovrà esibire ad incaricati comunali o al responsabile dell'ufficio cimiteriale del



soggetto gestore copia della documentazione (formulari) attestante il regolare smaltimento dei materiali di rifiuto provenienti dai lavori.

#### **Art. 104 Introduzione e deposito di materiali**

Il Comune renderà noto il codice di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Il materiale occorrente all'esecuzione delle opere deve essere depositato e lavorato entro l'area assegnata dal responsabile dell'ufficio comunale.

È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio o in particolari circostanze, può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato.

Il rilascio del permesso d'ingresso è subordinato all'esibizione da parte del conducente dei materiali trasportati sui veicoli in entrata ed in uscita dai cimiteri

#### **Art. 105 Orario di lavoro**

L'orario di lavoro per le imprese esecutrici è stabilito dal responsabile dell'ufficio cimiteriale del soggetto gestore, d'accordo con il Servizio cimiteriale del Comune.

È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dall'uffici e oltre l'orario di apertura del cimitero.

#### **Art. 106 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei defunti**

Per consentire un più facile accesso del pubblico nei cimiteri, in occasione della Commemorazione dei Defunti, sono vietati i lavori dal 25 ottobre al 5 novembre.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo individuato e secondo le modalità indicate nelle istruzioni che vengono emanate.

### **CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI**

#### **Art. 107 Vigilanza**

Il Comune, ovvero per esso il soggetto gestore, vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni, ai permessi rilasciati, e alla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro.

I soggetti sopra indicati possono impartire opportune disposizioni, fare rilievi e contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

Il Comune o il soggetto gestore, verifica a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari. Nel caso in cui venisse accertato che sono stati arrecati danni, sia alle sepolture private che alle strutture cimiteriali, i responsabili dell'ufficio servizi cimiteriali e tecnico del Comune, congiuntamente, provvedono a valutare i danni arrecati e quantificare i risarcimenti che il concessionario della tomba dovrà corrispondere ai danneggiati.

#### **Art. 108 Mansioni del personale cimiteriale, obblighi e divieti**

Il personale addetto al servizio cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, delle mansioni istituzionali individuate nel livello di inquadramento di appartenenza e, nell'ambito dei cimiteri del Comune, espleta funzioni di custodia.

Il personale dei cimiteri vigila, controlla e segnala:



- a. sulle operazioni cimiteriali;
- b. sulle operazioni eseguite da terzi, nell'interesse dei privati e dell'Amministrazione;
- c. sull'afflusso, le attività e la permanenza del pubblico nell'ambito cimiteriale.

Il personale dei cimiteri è tenuto a:

- a. mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b. mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c. fornire al pubblico le informazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato: eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso; ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico e delle ditte; segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale; esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento; trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale dei cimiteri è sottoposto alle misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

#### **Art. 109 Orario al pubblico dei cimiteri comunali**

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario previsto con apposito provvedimento dell'Amministrazione comunale.

All'ingresso, in modo ben visibile, è affissa apposita tabella con orari di apertura e chiusura, sia per i giorni feriali sia per quelli festivi.

Il segnale di chiusura, ove presente, è dato a mezzo diffusori sonori, installati nel Cimitero, venti minuti prima, il primo avviso e 10 minuti prima della chiusura il secondo ed ultimo avviso.

#### **Art. 110 Disciplina dell'ingresso**

Nei cimiteri, di norma, si deve entrare a piedi.

Ai soggetti con evidenti difficoltà di deambulazione, è consentito l'accesso con autovettura previo rilascio di permesso temporaneo da parte del soggetto gestore cimiteriale.

È vietato, inoltre, l'ingresso:

- a. a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali;
- b. a tutti coloro che sono vestiti in modo indecoroso o comunque in condizioni di contrasto con il carattere del cimitero;
- c. a tutti coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.

#### **Art. 111 Divieti**

Nel Cimitero è vietato ogni atto irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione.

All'interno del cimitero è vietato:

- a. fumare, tenere comportamento chiacchieroso o irriverente, l'uso del cellulare;
- b. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamenti;
- c. gettare fiori appassiti o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;

- d. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto altrui senza autorizzazione;
- e. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sui muri o sulle lapidi;
- f. disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con offerte di servizi o distribuzione di volantini pubblicitari;
- g. fotografare o filmare riti funebri senza l'autorizzazione dei familiari;
- h. eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe di famiglia senza autorizzazione;
- i. lasciare cantieri in disordine ed invadere il suolo circostante con materiale derivante da qualsiasi tipo di lavoro;
- j. assistere alle operazioni di esumazione o estumulazione da parte di estranei non autorizzati dai familiari e dal responsabile dell'ufficio del servizio cimiteri del soggetto gestore.

Chiunque non osservasse i prescritti divieti verrà diffidato ad uscire immediatamente e quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

#### **Art. 112 Riti funebri**

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto sia per la collettività dei defunti.

Gli orari e le modalità delle esequie dei singoli defunti sono determinate con apposita ordinanza.

#### **Art. 113 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle sepolture nei campi comuni**

Sulle sepolture nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti ricordo, simboli, le cui forme, misure, colori e materiali dovranno essere consone al carattere del cimitero ed in conformità al P.R.C.

È vietato l'impiego come portafiori di barattoli, lattine, bottiglie in vetro o plastica, in maniera indecorosa.

Si consente il collocamento di una fotografia, purché eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo.

Ai concessionari di aree destinate all'edificazione di tombe di famiglia, è consentito, il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi; essi devono però avere cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe ed i passaggi attigui e che lo sfalcio non venga gettato nei contenitori dei cimiteri ma trasportato fuori del cimitero a propria cura.

#### **Art. 114 Materiali ornamentali - Fiori e piante ornamentali**

Verranno tolti a cura del servizio cimiteriale, dopo apposito avviso da affiggere presso la bacheca dei cimiteri, i monumenti, le lapidi, i copritomba ecc., la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non più confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Comune ovvero il soggetto gestore, disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti che si estendano fuori dalle aree concesse.

Tutti i provvedimenti d'ufficio verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati e su questi si eserciterà azione di rivalsa per le spese sostenute per il ripristino del luogo.

Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziti devono essere eliminati a cura di chi li ha deposti. Quando i fiori e le piante ornamentali vengono tenuti in uno stato di deplorabile trascuratezza tale da rendere indecorosi i giardinetti e i tumuli, il personale cimiteriale, che

ha il controllo della pulizia del cimitero, li fa asportare o sradicare e provvede per la loro distruzione.

In tutti i cimiteri, nei periodi opportuni, ha luogo la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Le corone, i cuscini e qualsiasi altra composizione floreale realizzata con fiori recisi possono rimanere all'interno del cimitero, e vengono rimossi non appena avvizziti a cura del servizio di pulizia cimiteriale.

I vasi di fiori possono essere collocati solo all'interno delle tombe di famiglia. Qualora venissero depositati nei luoghi comuni, per terra davanti ai loculi, nei corridoi, nei viali ed in qualsiasi altro luogo, che non sia quello consentito, vengono immediatamente rimossi.

I vasi, i contenitori per i fiori e gli ornamenti delle sepolture, non possono essere collocati sulle mensole delle lapidi se non sono adeguatamente ancorati ad esse, al fine di evitare eventuali danni alle cose o alle persone che si trovino nell'area sottostante; in caso di caduta il Comune non risponde dei danni causati a cose o persone per l'incuria nella manutenzione delle sepolture.

#### **Art. 115 Vigilanza**

La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente regolamento nonché delle ordinanze attuative e l'accertamento delle relative violazioni possono essere affidate, oltre che agli organi di polizia, a dipendenti comunali o dell'ente gestore appositamente formati e nominati con apposito provvedimento, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali.

Ferme restando le competenze degli organi di Polizia, il personale di cui ai commi precedenti può esercitare i poteri di cui all'articolo 13 della Legge n. 689/1981.

### **CAPO VII DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

#### **Art. 116 Scadenario delle concessioni**

Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni, e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Gli uffici comunali di concerto con il responsabile dell'ufficio cimiteriale del soggetto gestore, sono tenuti a predisporre e tenere costantemente aggiornato l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

Sarà cura del soggetto gestore trasmettere, annualmente, all'ufficio Contratti del Comune, copia degli atti di concessione stipulati nel corso dell'anno al fine di mantenere aggiornato l'archivio di cui sopra.

#### **Art. 117 Soggetti competenti della gestione cimiteriale**

Ogniqualevolta nel presente regolamento compare la dizione "Comune o altro soggetto gestore del Servizio" si intende che i relativi compiti saranno svolti alternativamente dall'Amministrazione Comunale o da Altro gestore appositamente incaricato.

In tale ultimo caso i rapporti fra Comune e soggetto gestore del Servizio saranno regolamentati da apposito contratto di servizio.

#### **Art. 118 Norme finali ed entrata in vigore delle disposizioni del Regolamento**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme statali e regionali in materia.

Il presente Regolamento entrerà in vigore dal primo giorno successivo alla scadenza dei termini previsti di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune ( 30 giorni) , da effettuarsi dopo aver acquisito l'omologazione sanitaria di cui all'art. 345 del T.U.L.S., approvato con R.D. 27.7.1934, n.1265.

Lo stesso abroga qualsiasi precedente disposizione comunale in materia.

Restano salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

Dalla sua entrata in vigore sarà abrogato il Regolamento precedente approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 17/1/1994 ed ogni altra disposizione incompatibile.

Il Segretario Comunale provvederà all'inserimento del presente nella "Raccolta dei Regolamenti Comunali".

#### **Art. 119 – Informazione ai cittadini**

Le informazioni relative al presente Regolamento sono divulgate mediante il Sito Internet del Comune Acqui Terme all'indirizzo [www.comune.acquiterme.al.it](http://www.comune.acquiterme.al.it) ove sarà evidenziato il link di rimando al sito dell'ASCAT (azienda servizi cimiteriali Acqui Terme)